L'evelove de la Bevue penitentiaire Houmage

E. FLORIAN - G. CAVAGLIERI

Venegia 13 /1894

SHorian Jewise.

IVAGABONDI

Estratto dal periodico La Scuola Positiva Anno IV — N. 9-10 — 15-31 maggio 1894

ROMA

TIP. DELLA CASA EDITRICE ITALIANA

Venti Settembre 122

1894



Sommario.

Introduzione: § 1. Indole di questo studio.

- I. La statistica dei vagabondi: § 2. Avvertenze generali § 3. I vagabondi in Italia, Francia, Belgio, Inghilterra § 4. Vagabondaggio e ricchezza nazionale, densità e composizione della popolazione, criminalità § 5. Analisi per regioni in Italia.
- II. Gli studi sui vagabondi: § 6. Spirito riformatore dei nuovi studi; congressi, inchieste personali § 7. Fattori individuali del vagabondaggio § 8. Fattori sociali § 9. Vagabondaggio e crimina-
- lità per casi singoli § 10. I fanciulli vagabondi § 11. Le categorie affini ai vagabondi § 12. Risultato dell'indirizzo teorico: due categorie fondamentali di vagabondi; e duplice, diverso trattamento.
- III. Le riforme A) Della legislazione: § 18. Spirito dell'attuale legislazione sui vagabondi § 14. Importanza della legislazione inglese e della germanica § 15. Riforme in Francia § 16. In Austria § 17. In Svezia § 18. A New-York § 19. Nel Belgio § 20. La riforma penale italiana ed il vagabondaggio B) Della beneficenza: § 21. Tendenza a soccorrere col lavoro anzichè coll'elemosina § 22. Avvertenza finale,

§ 1. — Quantunque il fenomeno del vagabondaggio abbia una lunga storia, tuttavia può dirsi che soltanto nei tempi moderni, mercè i molteplici mezzi di studio di cui il giurista ed il sociologo possono disporre, esso sia apparso veramente nell'ampia e complessa sua natura, che tocca ed investe le principali manifestazioni della vita sociale. Modernità e complessità che ne fanno un attraente e cospicuo argomento di studio ed insieme richiedono non comune pazienza d'indagini.

L'aturale pertanto che in questo articolo noi non pretendiamo di esaurire l'argomento. Messici a raccogliere insieme fonti e materiali per una monografia, crediamo non inutile di pubblicare ora, non un estratto od un saggio delle nostre ricerche, ma quel tanto che basti per mostrare come il vagabondaggio è modernamente concepito; restringendo, deliberatamente, la critica al puro necessario ed omettendo qualsiasi conclusione, che allo stato attuale dei nostri studi sarebbe affrettata e soverchia.

Gravi ammaestramenti ci dà la statistica; una nuova tendenza si è manifestata nella dottrina, nella legislazione, nella beneficenza. Un sunto dei primi, un'idea della seconda non saranno inutili in Italia, dove come vedremo — da un lato, non v'ha dovizia di studi șcientifici sull'argomento nostro; dall'altro, la legislazione è ancora inspirata ai vecchi criteri.

§ 2. — La prima ricerca, che ci si presenta spontanea, è questa: quale estensione ha preso ai nostri giorni il vagabondaggio? E la risposta bisogna chiederla alla statistica, quantunque guida non sempre sicura.

Al nostro intento basta per ora riportare sommariamente alcune cifre riferentesi all' Italia, alla Francia, al Belgio, all' Inghilterra.

Se non che, anche in ciò si affacciano subito delle difficoltà, alle quali e d'uopo accennare per valutare con discernimento i dati che le statistiche ci forniscono ed i confronti tra un paese e l'altro. Manca infatti nelle legislazioni, e quindi nelle statistiche, una nozione caratteristica di vagabondo che sia eguale per estensione di contenuto; manca inoltre l'applicazione rigorosa ed esatta delle leggi; ed infine, mentre una statistica ci presenta il vagabondaggio isolato, altre invece lo associano ad uno o più stati affini.

Dilucidiamo brevemente queste avvertenze, essenziali per comprendere il resto.

In generale le varie legislazioni intendono per vagabondo chiunque abitualmente sia senza domicilio o residenza e si trovi privo di onesta occupazione.* Non si dovrebbero comprendere quindi tra i vagabondi i

Prist la wind the stay of sin the say make in a

Defficultide

disoccupati, pei quali la mancanza di lavoro è saltuaria e indipendente dalla loro volontà, nè quelli che errano di luogo in luogo in cerca di una qualsiasi occupazione (1); mentre sarebbero vagabondi tutti coloro che, non avendo stabile dimora, campano col lenocinio, col meretricio, col giuoco, colla mendicità e via via, o simulando mestieri girovaghi (2).

Ora, tutti o parte di costoro sono colpiti dalla legge in quanto si dimostrano un pericolo per la società; e per lo più basta il solo stato di vagabondaggio perchè cadano nella sanzione penale e quindi perchè il loro numero entri nelle statistiche. Ed è qui, nella pratica, che sorgono le maggiori diversità fra Stato e Stato.

Anzitutto il principio uniforme sopra esposto non impedisce che nelle concrete definizioni del vagabondo le varie legislazioni non usino espressioni diverse; diverse quindi sono le interpretazioni dei principii giuridici in quelle contenuti; diversi pure l'estensione e il contenuto dei dati statistici. Così in Inghilterra fra i vagabondi sono specificatamente distinti i mendicanti, le prostitute, coloro che sono senza visibili mezzi di sussistenza, quelli che furono trovati con ordigni per scassinare le porte delle case, quelli che furono colti in luoghi chiusi senza giusto motivo, i frequentatori di luoghi di pubblico ritrovo per commettervi reati, e gli incorreggibili. Per gli altri Stati da noi esaminati, si chiamano invece vagabondi soltanto coloro che sieno trovati senza domicilio e senza mezzi di sussistenza; onde spesso molti di quelli contemplati nella legislazione inglese non sono considerati nella categoria dei vagabondi, ma tra le persone sospette o tra gli imputati di altri reati, sfuggendo in tal modo alla ligit di since de la companie de la nostra indagine. Così noi vediamo che la statistica francese non parla a prinche la statistica francese non parla che di vagabondi (3), mentre l'italiana li unisce agli oziosi, e la belga, dopo la legge del 1866, ai mendicanti.

In secondo luogo l'accertamento dello stato di vagabondaggio dipende dalla varia organizzazione degli uffici di polizia, che sono talora impo-

· elle Hat. Gem

⁽¹⁾ Gli operai che, non riuscendo ad occuparsi, vanno in giro per legrandi città, come i proletarii delle campagne, che emigrano in certe stagioni da una regione all'altra in cerca di miserabili lavori di sterro, non rappresentanc che un vagabondaggio temporaneo; per quanto difettosa è questa una necessaria funzione dell'odierno organismo economico, mentre i veri vagabondi segnano un fenomeno patologico; gli uni e gli altri però sono spesso confusi, specialmente rispetto ai rimedi preventivi (Cfr. A. Rossi, I disoccupati nella Rassegna nazionale del 16 febbraio 1894).

⁽²⁾ Così gli individui contemplati ai numeri 2 e 3 dell'art. 436, cod. pen. sardo; sono poi tipici i tramps inglesi.

⁽³⁾ Invece, benchè il cod. penale francese contempli la mendicità a parte, dovrebbero essere compresi tra i vagabondi i mendicanti validi che non abbiano una dimora fissa; lo stesso dicasi per i contravventori alla legge sulla prostituzione, pei souteneurs, pel giuoco ecc. Tale interpretazione più comprensiva fu accolta dalla legge sulla recidiva 27 maggio 1885. Cfr. questo studio, § 15.

tenti a conoscere — finchè non abbiano commesso qualche reato —, e spesso trascuranti nel denunciare tutti coloro che si trovano abitualmente senza domicilio e senza mezzi di sussistenza; inoltre in taluni Stati l'intero procedimento dipende, invece che dagli ufficiali giudiziari, da quelli di polizia, che s'inspirano ai più svariati concetti. Ne deriva che, a parte l'impossibilità propria della legge di colpire tutti gli stati di vero vagabondaggio, non conosciamo nemmeno tutti coloro che, secondo la legge, ; sarebbero vagabondi.

Per l'Italia un'osservazione speciale: fino a pochi anni or sono (1), gli oziosi e i vagabondi maggiorenni erano ammoniti dai pretori su denuncia della P.S.; contravvenendo all'ammonizione, venivano sottoposti a giudizio con la comminatoria di pene, che potevano giungere fino a cinque anni di carcere, cadendo, secondo i casi, sotto la giurisdizione dei pretori, dei tribunali, o — se trattavasi di reati connessi — delle Corti d'assise. Sembrerebbe dunque che si potessero avere delle cifre precise così sugli ammoniti come sui giudicati (2); invece le nostre statistiche penaļi per qualche anno confondono le ammonizioni per oziosità e vagabondaggio con quelle a persone sospette; e, circa ai giudizi dei tribunali e dei pretori, i reati d'oziosità è vagabondaggio vengono a formare una sola cifra insieme a tutte le altre contravvenzioni all'ammonizione e alla sorve-

Di più — e ciò importa molto di rilevare — i dati delle ammonizioni sono assai poco attendibili, perchè l'irrogazione dell'ammonizione fu per lo più dominata da criteri politici e polizieschi. (3)

V. la legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 70-80 e il cod. pen. sardo art. 435-438 e 448-452. Faremo a parte un accurato studio delle leggi repressive del vagabondaggio. V. anche il capo III di questo articolo.

Ultimamente la nuova legge di P. S. (v. la legge 30 giugno 1889, Anno Lymin). art. 94–106), deferendo l'ammonizione ai presidenti dei tribunali, diminui di molto gli abusi; le cifre però non danno ancora un'esatta idea del fenomeno, perchè siamo ai primi anni d'applicazione del nuovo sistema e non si è ancora fissata una stabile giurisprudenza sui criterii coi quali accogliere le denunzie della polizia.

§ 3. Ed ora eccoci ai dați statistici: (1)

ITALIA (2)

,	<u></u>		
ANNI	Ammoniti per oziosità e vagabondaggio	Reati d'oziosità e va- gabondaggio e con- travvenzioni all'am- monizione o alla sor- veglianza giudicati dai tribunali	Imputatid'oziosità e va- gabondaggio e con- travvenzione all'am- monizione o alla sor- veglianza giudicati dai pretori
			•
1872	8,027	<u></u>	· ·
1873	6,603		-
1874	7,129		· ·
1875	5,915	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	
1876	——————————————————————————————————————		
1877	·		· —
1878			
1879	· — .		_
1880	· —	10,790	
1881	·	11,415	_
1882	<u></u>	11,193	
$\bar{1}883$.	2,996	10,069	-
1884	2,644	8,518	. —
1885	2,224	8,092	
1886	2,384	7,418	1.071
1887	2,025	6,116	4,674
1888	2,094	4,040	4,386
1889	1,722	4,120	4,250
1890	370		
1891	550		<u></u>
•			-

dei rappresentanti il P. M. Cfr. Riv. Pen., XIII, 273 — XV, 120 — XVI, 373 — xviii, 447 — xx, 508 — xxii — xxiv, 360 — xxviii, 77 — xxx, 263 — xxxii,66 — xxxiv, 380 — xxxvi, 389 — xxxviii, 373. — Cfr. anche Ferri, Sull'ammonizione, in Arch. di psichiatria, vol. X.

(1) Omettiamo — e lo diciamo una volta per sempre — per brevità tutte le citazioni delle pubblicazioni ufficiali alle quali abbiamo attinto; essendo le tavole da noi recate molto riassuntive, sarebbe talora necessario indicare una nuova pagina per ogni numero. — Abbiamo potuto approfittare di tutte le dette pubblicazioni ufficiali sia italiane che straniere per la cortese accondiscendenza della Direzione generale della Statistica e singolarmente del dott. Augusto Bosco, cui fino da ora porgiamo le più vive grazie.

(2) Dalle statistiche ufficiali togliamo, per intanto, le cifre effettive degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio nell'ultimo ventennio, limitatamentė agli anni pei quali si sono potute ottenere. — Benchè abbiano pochissimo valore, diamo anche alcuni dati riferentisi ai reati d'oziosità e vagabondaggio giudicati dai tribunali e agli imputati giudicati dai pretori,

⁽²⁾ Le cifre dei giudicati per contravvenzioni all'ammonizione per sola oziosità e vagabondaggio sarebbero molto interessanti, perchè indicherebbero il numero dei recidivi, se, considerando l'art. 437 cod. pen. sardo in rapporto alla legge di P. S., si ammettesse che, per questa, la legale dichiarazione di vagabondo consisteva nell'ammonizione. La questione però era molto controversa (v. il § 20).

⁽³⁾ Era molto diffusa la consuetudine che il pretore ammonisse sulla semplice denuncia dell'autorità di P. S.; anzi, per guadagnar tempo, si adoperavano moduli stampati. Ciò fu più volte stigmatizzato, oltre che dagli autori, dalla giurisprudenza — cfr., p. e., Cass. di Firenze, 12 settembre 1876 in Riv. Pen. v, p. 315; Appello di Trani, 9 settembre 1876, Ibid., p. 443. — E' noto come si usassero ammonire per oziosità e vagabondaggio o come diffamati per delitti gli ascritti all'Internazionale; è degna di menzione e di encomio, però, la giurisprudenza quasi costante in senso contrario della Cassazione di Firenze. Sulla storia dell'ammonizione nell'ultimo ventennio, veramente istruttiva così pel nostro come per altri argementi, si veda il Lucchini Sull'ammonizione e il domicilio coatto (Annali di statistica, vol xxv), nonchè le relazioni della Rivista Penale sui discorsi d'apertura degli anni giudiziari, dove sono riportate le opinioni più notevoli

ANNI	Media annuale dei giu- dicati dai tribunali correzionali per va- gabondaggio	Anni	Numero dei giudicati per ciascun anno dai tribunali correzionali per vagabondaggio
1826-30 1831-35 1836-40 1841-45 1846-50 1851-55 1856-60 1861-65 1866-70 1871-75 1876-80	2,910 3,204 3,445 4,401 6,661 7,663 6,255 6,001 8,419 9,865 10,429	1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889	12,926 14,069 15,534 16,580 19,038 18,942 18,210 18,414 19,715

quantunque vi sia aggiunto l'altro titolo della contravvenzione all'ammonizione o alla sorveglianza; per gli anni 1890 e 1891 non vi sono poi che le cifre degli ammoniti, perchè il vagabondaggio fu, colla riforma penale, tolto dal codice; e le contravvenzioni all'ammonizione sono ora comprese nella categoria delle altre contravvenzioni alla legge di P. S. giudicate dai pretori.

Le statistiche ci danno pure dei dati interessanti sui colpevoli di oziosità e vagabondaggio giudicati per altri reati dalle Assise e sui vari provvedimenti presi a riguardo degli ammoniti negli anni 190-92; ce ne oc-

cuperemo a parte.

(1) Uno specchietto simile è dato dall' Yvernès nel Journal de la société de statistique de Paris, del maggio 1893 (XXXIV, 160). L'illustre autore però diede solo le medie annuali dei sei ultimi quinquenni, mentre noi riportiamo le medie annuali per quinquennio durante il periodo dal 1826 al 1880 e le cifre effettive d'ogni anno successivo, togliendole dai Comptes généraux de l'administration de la Justice criminelle en France et en Algerie. Le cifre si riferiscono agli individui comparsi davanti ai tribunali correzionali, in base all'art. 271 del cod. pen., nell'intera Francia, con le modificazioni di territorio subite (però sempre esclusa l'Algeria).

.	GIUDICATI	DAI TRIBUNALI I		Giudicati dai tri- bunali di poli-	
ANNI	Per mendicità	Per vagabon- daggio	Per mendicità e vagabon- daggio	ANNI	bunali di poli zia per mendi cità e vagabon- daggio
1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870	1,700 2,032 1,621 1,610 1,736 143 ———————————————————————————————————	2,592 2,682 2,465 2,063 2,006 338	 3.134 4,992 5,583 5,401 5.037	1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	6,529 5,353 4,953 5,382 5,907 6,376 7,780 8,173 9,303 11,375 9,368
	-			1882 1883 1884 1885	12,433 12,002 12,462 13,660

(1) Le statistiche giudiziarie del Belgio si pubblicano ogni cinque anni; l'ultima che abbiamo potuto consultare si riferisce al 1885.

Benchè vi sieno anche i dati relativi ai giudizi dei tribunali correzionali per mendicità e vagabondaggio (sia contemplati dal codice penale che da legge speciale), non riportiamo qui che il numero dei giudicati dai tribunali di semplice polizia, a tenore rispettivamente delle leggi 1 aprile 1849 e 6 marzo 1866.

INGHILTERRA (1)

ANNI	Giudicati per vagabondaggio	Vagabondi e altre persone sen- za visibili mezzi di sussi- stenza arrestati o condannati per le varie specie di reati.
1861-62 1862-63 1863-64 1864-65 1865-66 1866-67 1867-68 1868-69 1869-70 1870-71 1871-72 1872-73 1873-74 1874-75 1875-76 1876-77 1877-78	32,640 32,373 29,648 28,924 27,025 31,415 35,365 43,024 41,710 39,532 38,364 36,649 35,741 36,167 37,447 40,051 43,764 46,414 53,983	20,636 21,758 20,414 20,307 19,707 21,071 24,125 29,890 28,367 24,902 21,325 19,433 19,582 18,322 19,841 22,475 23,662 25,790
1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91	53,983 48,923 52,681 52,565 51,459 50,412 51,633 54,224 52,136 50,484 47,779 46,019	30,323 28,088 28,729 28,825 28,380 27,407 26,546 28,690 31,380 28,032 25,001 21,577

⁽¹⁾ Togliamo i dati seguenti dalle statistiche penali dell'ultimo trentennio (notandosi che ogni anno parte dal 29 settembre) per l'Inghilterra e il Galles. — Nella prima colonna raggruppiamo, per brevità, le diverse specie di individui (v. § 2) giudicati per vagabondaggio, a citzzione diretta. Nella seconda colonna riuniamo tutti i vagabondi e gli individui senza mezzi di sussistenza sottoposti a giudizio per le varie specie di reati, che importino procedimenti sia sommarii che criminali. Si deve notare infatti che in Inghilterra tutte le persone arrestate o giudicate vengono distinte nelle seguenti categorie: I notoriamente ladri; II prostitute; III vagabondi, girovaghi ed altri senza visibili mezzi di sussistenza; IV persone sospette; V ubbriaconi; VI di buoni precedenti; VII di carattere sconosciuto.

Da questi dati si rileva a prima vista che in tutti gli Stati, ai quali si è accennato, fatta eccezione per l'Italia, il vagabondaggio è in continuo aumento; ciò viene confermato dalle cifre che seguono, poichè — per scrupolo d'esattezza — abbiamo voluto anche calcolare, per larghi periodi di tempo, il numero dei vagabondi rispetto alla popolazione dell'anno intermedio all'epoca considerata. Abbiamo trovato:

Italia

Ammoniti per	oziositá e	$\dot{v}agabonde$	aggio, o	gni 100.000	abitanti:	
secondo la	a media an	nuale del	periodo	1872-75	25,4	-
>>	>>		» ·	1883-89	7,8	
		•	»	1890-91	1.5	

FRANCIA.

Giudicati per vagabondaggio dai tribunali correzionali, ogni 100.000 abitanti:

secondo	la media	annuale	del periodo	1826-35	9,3
»	. «	•	»	1836-45	11,4
»	»		>>	1846-55	20,0
>>	»	·.	»	1856-65	16,3
»	>>		>>	1866-70	21,9
»	»		>>	1871-80	27,4
>>	· ».		>>	1881-89	44,8

BELGIO.

Giudicati per mendicità e vagabondaggio dai tribunali di polizia, ogni 100.000 abitanti:

secondo	la media annuale	del periodo	1861-70	94,5
«	»	»	1871-80	131,6
>>	»	»	1881-85	211,3

INGHILTERRA.

Giudicati a citazione diretta per le varie specie di vagabondaggio, ogni 100.000 abitanti:

secondo	la	media	annuale	del	periodo	1861-71	159,8
»		>>	•	. +	»	1871-81	171,5
>>		: >>	•		»	1881-91	185,2

Soltanto in Italia dunque, come si disse, il fenomeno — diminuendo — Modernia de venne a seguire cammino inverso, a meno che gli elementi perturbatori della cose. Ma, anche astraendo da ciò, il vagabondaggio si presenta nei vari Stati con tale diversa intensità, che le diverse condizioni dell'ambiente non bastano di per sè a spiegare.

§ 4. — Per poter rispondere con relativa sicurezza alle domande, che qui sorgono naturali, sui rapporti del vagabondaggio con la costitu-. zione economico-sociale dei paesi considerati, col regime penitenziario, coi caratteri individuali prevalenti presso le diverse popolazioni, con le speciali condizioni favorevoli o contrarie al suo svolgersi che qui o là potessero trovarsi, è necessario — ce ne siamo convinti nel corso dei nostri studi — uno sminuzzamento paziente di tutte le particolari notizie che possediamo; giacchè i confronti generali, non specificati, tra il vagabondaggio e alcuni degli indici più usati sulle condizioni di un paese conducono ad assai scarse conclusioni. Facciamoli però; e sarà già questo un risultato abbastanza utile.

Prendendo, per gli Stati tolti ad esempio, i dati più omogenei sul vagabondaggio in quanto è colpito dalle leggi penali (1), abbiamo:

Vagabondi	su	100.000	abitanti.
	0.00	400.00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

		•							•				•			
	Italia.		•			•		•			•	•		6,		
	Francia	d	•	• .	•	•	•	٠	•	٠	•	•		46,	3	
•	Belgio	• •	•	•	•		•	•	•		•]	193,	8	
	Inghilte	erra	•	•	•	•	•	•		•	•]	145,	3	
Invece	la ricchez															
	Italia					•					•	\mathbf{L}		1.80	03	
	Francia	ն	•	•			•					>>		5.79		
	Belgio			•	•		•					*		5.45	_	
	Inghilte	erra	(cc)	n l	a S	Sco:	zia	e l'	Irl	an	da)) »		6.87	78	
Mentre	e la densit										•			(3)	•	
		, ,											•		bitan r kn	
	Italia . Francia Belgio .		_			_	_	•		•				_	101	•
	Francia		_	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	101	
	Belgio		,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100	
	Inchilton	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	190	

⁽¹⁾ Le cifre che seguono sono calcolate da noi sui dati ufficiali, scegliendo con cura le più omogenee in un quasi identico periodo. Per l'Italia si ottennero facendo la media annuale degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio nel quadriennio 1886-89; per la Francia la media annuale dei condannati per vagabondaggio dai tribunali correzionali nello stesso quadriennio; per il Belgio la media annuale dei condannati per mendicità e vagabondaggio dai tribunali di semplice polizia nel quinquennio 1881-85; e per l'Inghilterra la media annuale dei convinti delle varie specie di infrazioni alle leggi sul vagabondaggio nel triennio 1887-89.

e la composizione della popolazione risultava (1):

<i>C</i> •	Su 100 abitanti erano senza occupazione	Su	100 PERSONE ATT	LV. ERANO DEDIC	ATE	
STATI	per e à o per stato di for- tuna (?)	all agricoltura	all' industria	al commercio	ad altre profes- sioni od im- pieghi	
ltalia Francia Belgio Inghilterra .	49,2 62,7 50,6 62,6	59,5 46,3 29,2 14,0	29,4 31,9 34,5 54,5	5,1 13,7 8,8 17,3	5,0 8,1 27,5 14,2	

Dal che si potrebbe arguire che il vagabondaggio incrudisce specialmente negli Stati più prosperi e ove la popolazione è più densa e maggiormente dedicata all'industria a scapito dell'agricoltura; affermazioni, però, che hanno bisogno di accurato controllo, allo stato attuale delle nostre ricerche.

dati sul vagabondaggio nei varii paesi sono poi troppo disformi perchè possano spiegarsi con queste ragioni, le quali non chiariscono affatto le strane manifestazioni del fenomeno in Italia; ond'è che a noi pare opportuno di confrontarlo brevemente anche con la criminalità, per osservare se le cifre subiscano le stesse o simili ondulazioni, e quindi se il decrescere o l'aumentare del vágabondaggio sia legato a cause molto più generali.

La ristrettezza dello spazio, concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a questa rapida rassegna, ci que de la concessa a que della conces vietano di esaminare qui se la partecipazione dei sessi alle varie specie dei reati, il movimento della recidiva, la geografia della delinquenza in genere abbiano dei punti di contatto col vagabondaggio; ci limitiamo quindi a scegliere, tra i nostri numerosi materiali sull'argomento, le cifre più semplici, con le quali porremo fine a queste sommarie note d'indole generale:

di poco mutate, rifaremo i dati appena potremo consultare i nuovi censimenti; abbiamo calcolato la densità della popolazione in Italia in modo diverso dall'ufficiale, ossia prendendo per divisore non la superficie calcolata nel 1881, ma quella risultata negli ultimi rilievi.

(1) Le cifre che seguono si riferiscono sempre al 1881; e, fatta eccezione per il Belgio, sono tratte dal Mayr e Salvioni, La statistica e la vita sociale. Seconda edizione, Torino, 1886, p. 251 e 254.

⁽²⁾ Abbiamo ridotto a lire italiane — e poi ragguagliate per abitante — le cifre calcolate per la ricchezza nazionale dell'Italia dal Pantaleoni (1884-89), della Francia dal De Foville (1891), del Belgio dal Massalscki (1878), del Regno Unito dal Giffen (1885); sono cifre — fa d'uopo notarlo — che non possono rispondere che approssimativamente alla verità.

⁽³⁾ Abbiamo scelto il 1881 in cui le ricerche sulla popolazione furono compiute in tutti gli Stati; benchè da quell'epoca le proporzioni si sieno

⁽²⁾ E' appena necessario notare che un numero grande di persone appartenenti a questa categoria non è indizio necessario di maggior inerzia nel complesso d'un popolo, giacchè può darsi che, indipendentemente dall'attività dei ricchi presi singolarmente, i capitali di questi sieno efficacemente impiegati nelle industrie e nei commerci.

•	CRIMINALITÀ.	
	Ħ	
•	VAGABONDAGG10	,

1872 (3) 28,158 8,027 1826-30 1873 25,473 6,603 1831-35 1874 25,455 7,129 1836-40 1875 23,169 5,915 1846-50 1876 17,226 1846-50 1878 24,945 1851-55 1879 23,610 1861-65 1880 23,417 1866-70 1881 17,655 1871-75	5 203,207 5 191,787 5 195,525 5 221,414 5 245,146 5 207,420	2,910 3,204 3,445 4,401 6,661 7,663	1872 (3) 1873	3	escluse le pro-	nale nale		altrı senz bili mezz sistenza	za visi- i di sus- (2)
872 (3) • 28,458 8,027 1826-3 873 25,473 6,603 1831-3 874 25,455 7,129 1836-4 875 23,469 5,945 1851-5 878 24,945 1851-5 880 23,417 1861-6 881 17,655 1871-7	178,02 203,20 203,20 191,78 195,52 221,41 245,14 207,42	<u> </u>	872 873			M	년 ·	M.	Ħ.
873 (9) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	203,20 203,20 191,78 195,52 221,41 245,14 207,42	2×3448	873	Ç	. {	•			
874 25,455 7,129 1836-4 875 23,169 5,915 1841-4 876 17,226 — 1846-5 877 31,838 — 1856-6 878 24,945 — 1856-6 879 23,610 — 1861-6 880 23,417 — 1866-7 881 17,655 — 1871-7	191,78 195,52 221,41 245,14 207,42	(4,4,8,8))	<i>>\</i>	26,757 55,757	16,642	5,714	292	38
875 23,169 5,915 1841-4 876 17,226 — 1846-5 877 31,838 — 1851-5 878 24,945 — 1856-6 879 23,610 — 1861-6 880 23,417 — 1866-7 881 17,655 — 1871-7	195,52 221,41 245,44 207,42	\frac{4}{6}\text{36}3	8	`\		<u>د</u>	5,405.	077	64
876 17,226 — 1846-5 877 31,838 — 1851-5 878 24,945 — 1856-6 879 23,610 — 1861-6 880 23,417 — 1866-7 881 17,655 — 1871-7	221,41 245,14 207,42) (00,000)	87	$\sum_{i=1}^{\infty}$		\mathcal{C}	5.320	+ 1.0 0.7.4	709
877 31,838 1851-5 878 24,945 1856-6 879 23,640 - 1861-6 880 23,447 - 1866-7 881 17,655 - 1871-7	245,14 207,42	99,	87	10,	(S)		5.380	 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	64
$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	207,42		87	S	65	00	5.460	34.5	44
880 $23,417$ $ 1861-6880$ $ 23,417$ $ 1866-7881$ $ 17,655$ $ 1871-7$		ΩŠ.	∞	7	E.	∞	5,648	3008	49
880 23,417	172,02	Š	87	63	46	∞	5,281	333	89
621.1181 600/1 - 1821-7	166,56	41	<u>ထ</u>	40	$\vec{\mathcal{R}}$	7	4,848	305	65
(188,83	08.6	$\frac{\infty}{\infty}$	3	66	ಲ	4,390	268	30
882 14,085 - 1876-8	196,48	∯	82	25	55	0	4,466	288	368
883 9,778 2,986 4881-8	212,83	5,62	∞	87	64	6	4,357	228	38
884 8,508 2,64			$\overset{\infty}{pprox}$	2	<u>~</u>	9	4,039	205	40
000 006 1,555 Z,		 ;	$\overset{\infty}{\infty}$	89	CO.	M	3,650	253	32
000. 8,421 2,38		-	$\overset{\infty}{\approx}$	7	34	\mathcal{U}	3,540	218	35
000 0,981 2,02	,		$\overset{\infty}{\approx}$	Ž. ιΰ	17	$\mathbf{\Omega}$	3,628	230	23
000 0,501 2,09			$\overset{\infty}{pprox}$	$\vec{\Omega}$	64	\mathfrak{M}	3,593	246	35
500 0,027 1,72		*	$\overset{\infty}{\infty}$	ź.	41	D	3,519	255	35
880 1,153 37			ഗാ	9	19	4	3,420	205	45
891 1,989 55			∞	4	63	$\hat{\Omega}$	3,188	203	333
		<u></u>	•	,	•		,,,		

Questa tabella ci viene a dire che il numero dei procedimenti per vagabondaggio aumenta o diminuisce presso a poco come quello dei procedimenti affini. In Francia il numero dei giudizi per vagabondaggio cresce quasi sempre parallelamente a quello dei giudizi correzionali, come in Inghilterra segue le vicende dei procedimenti a citazione diretta. Nell'Italia stessa le cifre degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio benchè in continua diminuzione, mentre notoriamente aumenta la criminalità — si trovano in diretto rapporto con quelle degli ammoniti in genere; dal che risulta che, secondo ogni probabilità, si dovranno ricercare nei difetti dell'instituto dell'ammonizione le cause per le quali — contrariamente a quanto avviene negli altri Stati, come si è già accennato — fino al 1889 il numero dei vagabondi andò, ufficialmente, decrescendo.

Queste le conclusioni immediate, che siamo però ben lungi dal presentare come definitive; a confermarle è necessaria un'indagine più profonda.

§ 5. — Quanto finora si è esposto ha un valore più negativo che po- stalist du vegativo; dimostra cioè che scarse e discordanti sono le risultanze dei confronti generali tra il vagabondaggio ed alcuni dei principali fenomeni sociali. Perciò crediamo che alle osservazioni larghe, internazionali debba associarsi un'indagine minuziosa, locale. Anche di questa vogliamo dare un esempio, accennando alla distribuzione del vagabondaggio in Italia per regioni:

Per ognuna di queste daremo qualche cifra sui fatti che generalmente si mettono in rapporto tra loro nell'odierno indirizzo degli studi sociali, scegliendo soltanto quelli che col vagabondaggio possono avere maggiore relazione; ma, poichè le nostre ricerche ancora non sono complete e sarebbe nostra intenzione di non' limitarci a dei semplici dati statistici, ma di sviscerarli anche per altra via, come abbiamo detto, ci asteniamo anche qui da ogni illustrazione e da ogni speciale deduzione.

Al lettore intelligente leggere tra i numeri:

DIST ITALL . N. ABONDAGG10 Ξ OZIOSITÀ

		per	Voneto		Marche ed Umbria			•		Α.					<u>ک</u>			Campania e Molise	
edie	del biennio	Ogni 100,000 abitanti	1.08	1.3	0.0	0.8(0.57		1.05	2.04	4.30	0.95	0,80	, C	20,0		1,93	1,52	
W	del	Cifre	35.	13	38	24	43	50	16	50	152	ro	· ∞	<u>.</u>	308	43.5	14	460	
	7007	1021	46	14	ŭ	<u>31</u>	<u></u>	27	14	37	199	G	<u>ი</u>	. 65	18	54	16	550	_
	- 100 <i>r</i>) Non	25	13	25	27	14	37.	67	4	901	₩	∞	<u>_</u>	43	33	13	370	_
Medie	quadriennio	Ogni 100,000 a bitanti (1)	4,92		3,55	11.1	(-1)	<i>[7]</i>	$\overline{}$	\sim	C(C)	6,0		<u>, 1</u>	\sim	9,0	\sim	6,79	
W	quadi	Cifre	177	: :	126	77	94	112	50	95	476	33	33	201	155	316	74	2056	
	1880		63	46	96	42	98	56	61	73	326	24	33	243	130	374	70	1722	· .
	- 1888 - 888		151	02	123		<u>ထ</u>	219	33	77	455	88	င္လ	199	213	338	9/	2094	
	1887	,	180	2A (130	٠ در	114	99	বাং⊸	108	∞	37	℃ §	∞	130	က	73	2025	
	4886		332	4, 1	153	118	ညာ (105	9	21 .	540		9	∞	148	┯	9/_	2384	
	REGIONI		Piemonte	Liguria	Lombardia	remeno	Thomas is a second of the seco	ر ا ا	Marche ed Umbria			Basilleata	Apruzzi	Puglie	Calabrie	Sicilia	Sardegna	Regno	

quelli Con 1 conformi; di P. S. più son nnedia che -89, c della una avrà 1886 del lati

(1)ANNI DEGLI PER RETORE, MEDIA

	-				 -	· <u></u>	<u></u>	· · · · ·	v_i	<u></u>				Ba-	<u> </u>	· <u>·</u> ·	<u></u>					
colonna		IIIa		•	Liguria	Piemonte	Lombardia	Emilia	Marche ed Umbria	Toscana	Sicilia	REGNO	Calabrie	Campania, Molise,	silicata	Puglie	Veneto	Sardegna	Abruzzi	Lazio		
' REGIONI e ascendente rispetto alla		· IIa			Veneto	Lombardia	Piemonte	Emilia	Toscana	Liguria	Marche ed Umbria	Sardegna	REGNO	Sicilia	Puglie	Abruzzi		- 60	silicata	Calabrie		
in ordine		ъ <u>г</u>			- Piemonte	Lombardia	Emilia	Marche ed Umbria	Veneto	Toscana	Liguria	REGNO	Sicilia	Puglie	Campania, Molise, Ba-	silicata	Abruzzi	Calabrie ·	Sardegna	Lazio	•	
qúali	Furti	semplici	IIIa		113,76	\sim	Δ	293,90		\sim	\sim	~	,	232,04	391,95	253,60	223,21	186,97	354,70		190,16	
Tra i	Reati	le persone	Ila	••	29	15.3	29.2	107,30	34,3	80.1	47,2	60.8		565,78	551,74	435,42	695,37	430,25	295,22		303,67	
Totale	reati	denunciati	Ia		947,37	1714,67	1082,47	1433,52	1258,48	1613,07	1298,92	3583,89	•	2463,96	2465,41	1979,69	2911,61	1946,61	3225,21		1765,57	
	REGIONI				Piemonte	Liguria.	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche ed Umbria	Lazio	Campania, Molise,	ţ,	Abruzzi	Puglie	Calabrie	Sicilia	Sardegna		Regno	

dall'a afflitto, poc più ond'è negli diritti miseria ande

DENSITÀ E COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE (1)

REGIONI	A bitanti per	Agricol- torrsopra 1000 ma- schi d'ol-	in ordine discer	
, ,	Kmq. (2)	tre 9 an- nid'eta(3)	alla colonna lª	alla colonna 2ª
Piemonte Liguria Lombardia Veneto Emilia Toscana Marche Umbria Lazio Campania Abruzzi e Molise Basilicata Puglie Calabrie Sicilia Sardegna Regno	110,01 176,15 161,11 122,91 111,58 96,93 82,81 79,47 248,98 85,31 54,88 88,29 88,47 124,02 30,06	497 364 451 468 481 481 481 481 481 481 481 481 481 48	Campania Liguria Lombardia Sicilia Veneto Emilia Piemonte REGNO Toscana Calabrie Puglie Abruzzi e Molise Marche ed Umbria Lazio Basilicata Sardegna	Abruzzi e Molise Umbria Marche Basilicata Puglie Piemonte Emilia Veneto Calabrie REGNO Lombardia Toscana Sicilia Sardegna Liguria Lazio Campania

⁽¹⁾ Le cifre sulla densità della popolazione sono assai poco concludenti; nè poteva essere altrimenti su osservazioni così larghe senza distinguere il coefficiente dato dalle grandi città; del resto la densità della popolazione è un indice molto dubbio anche della prosperità di un luogo. — Invece si nota con sufficiente regolarità che il vagabondaggio abbonda maggiormente ove prevale meno l'agricoltura; l'eccezione principale è data dalla Liguria, che ha pochi vagabondi e che pure non è prevalentemente agricola; lo spirito però di questa regione è più commerciale che industriale.

(2) Prendiamo la popolazione al 31 dicembre 1887 (punto intermedio del quadriennio preso per indice del vagabondaggio) calcolata coll'eccedenza dei nati sui morti dal censimento del 1881, e la superficie presunta dalla Direzione Generale di statistica nelle ultime pubblicazioni.

(3) Dal Mayr e Salvioni, op cit. pag. 281; si riferisce al censimento del 1881.

NASCITE ILLEGITTIME, MATRIMONI, RIFORMATI NELLA LEVA DI TERRA-

REGIONI	Esposti ed illegittimi non riconosciuti su 100 nati (1)	Matrimoni per 1000 abitanti (2)	Riformati su 100 inscritti nelle liste di leva (3)
Piemonte Liguria Lombardia Veneto Emilia Toscana Marche ed Umbria Lazio Abruzzi e Molise Campania Basilicata Puglie Calabrie Sicilia Sardegna	4.75 4.55 2.39 2.67 2.49 3.56 5.31 4.23	7.33 7.52 7.51 7.52 7.76 8.22 8.10 7.66 8.69 8.46 8.30 8.09 8.55 7.50 7.42	19.83 14.77 21.72 15.39 15.48 17.20 17.31 15.96 18.71 17.71 20.57 21.96 23.61 20.21 27.62
Regno	3.09	7.84	18.99

(1) Media degli esposti ed illegittimi non riconosciuti su 100 nati per ciascuno degli anni 1886-88.

⁽²⁾ Media dei matrimoni per 1000 abitanti in ciascuno degli anni 1886-89.
(3) Media dei riformati su 100 inscritti nelle liste di leva per gli anni 1886 e 1889. — Come nè la frequenza dei matrimoni, nè il numero delle nascite illegittime corrispondono a una relativa diminuzione o ad un aumento del vagabondaggio, così la maggior copia di inabili al servizio militare in una regione in confronto dell'altra ha poca analogia con la recrudescenza di esso; la disgraziata Sicilia con le sue miserabili solfatare e la Campania, infestata di vagabondi, hanno minor numero di riformati che la industre Lombardia, dalla popolazione gozzuta.

to ai	
in ordine ascendente rispetto prezzi del frumento.	Campania Veneto Liguria Emilia Emilia Piemonte Sicilia Lazio Lombardia Calabrie Puglie Puglie Toscana
in ordine discendente rispetto al risparinio	Lombardia Lazio Liguria Emilia Toscana Piemonte REGNO Marche e Umbria Veneto Campania Sicilia Puglie Basilicata Abruzzi e Molise Calabrie Sardegna
Prezzo medio di un quintale di grano turco	15,65 15,00 14,62 13,50 15,40
Prezzo medio di un quintale di frumento (3)	22,60 21,90 21,81 22,40 23,07 23,50 19,58 23,34 10,58
Depositi a risparmio per abitante in Lire (2)	58,60 441,30 73,524 68,24 69,87 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Ricchezza per abitante in Lire (1)	2746 2400 1835 1762 2164 1227 3333 1333 1471 1803
REGIONI	Piemonte Liguria Lombardia Veneto Fmilia Toscana Marche ed Umbria Lazio Abruzzi e Molise Campania Puglie Basilicata Calabrie Sicilia Sardegna Regno

EMIGRAZIONE (1

REGIONI	in ordine ascendente rispet- to all'enigrazione perma- nente	Sardegna	Lazio	Puglie	\parallel Marche e Umbria	Secilia	Toscana	Emilia	Lombardia	Piemonte	REGNO	Liguria	Campania	Abruzzi e Molise	Calabrie	Veneto	Basilicata			
nuale dell'e- ne perma- quadriennio	Per 1000 abitanti della pop. calc. al 31 dic. 1888	4,02	5,12	3,32	10,50	1,85	1,83	1,54	0,04	7,49	5,84	0,56	18,89	9,26	1,55	.	,	4,31		
Media annu migrazione nente nel qu	Cifre effettive degli emigrati	12,999	4,767	13,038	31,687	4,320	4,305	2,491	14	0,56	17,896	င္ပင	10,303	2,36	4,964		(130,547		
889	Emigraz. per- manente	15,589	4,953	14,822	13,950	4,771	4,401	3,723	27	8,885	13,196	1,091	8,316	12,270	7,099	1	•	113,093	_	
18	Emigraz. tempora- nea	19,145		10,022							1,283	1,616	!	61	4.209	100	1	105,319		
1888	Emigraz. per- manente	13,712	5,224	15,792	81,042	9,033	4,765	2,638		11,684	21,355	1,332	9,344	14,978	5,576	İ	. 0	195,993	-	
18	Emigraz. tempora- nea	17,391	772	9,810	50,792	4,178	6,974	188		1,463	779	815	10	46	1.439	83	· (94,743	_	
1887	Emigraz. per- manente	12,180	4,734	12,784	26,239	1,817	4,606	. 2,102		12,447	20,786	806 	12,058	12,938	4,148	~ -	1	12/,/48		
18	Emigraz. tempora- nea	16,281	606	9,358	44,753	4,403	8.620	293	. 40	796 -	1,343	440	70	293	505	137	ì	87,917		
1886	Emigraz. per- maneute	10,516	4,157	8,756	5,518	1,662	3,448	1,504	₹ 4 (9,246	16.250	489	11,495	9,261	3,042	l	7 7	85,555	_	•
18	Emigraz. tempora- uea	17,038	731	9,162	ဘ (3,083	<u>ુ</u>	년 - -	10	1,269				411	1,228	265	į	52,474	-	
	REGIONI	Piemonte		Lombardia	Veneto	Emilia	・. ব্ৰ	Marche ed Umbria		Abruzzi e Molise .	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna		onlar		

E qui facciamo punto, omettendo per ora di indagare le ulteriori relazioni che potessero intercedere tra il vagabondaggio ed altri fenomeni fisici o sociali (per es. clima, alcoolismo, suicidii, professioni, istruzione, sviluppo delle istituzioni di beneficenza e di previdenza, sistemi di coltura del suolo, scioperi e via via). I saggi che abbiamo esposto dell'analisi per nazioni e per regioni speriamo possano bastare per fornire al lettore un'idea del metodo che è opportuno seguire in questi studi, dei susșidi, che le statistiche possono dare e della cautela con cui bisogna interprétarle.

many and the second of the sec

§ 6. Quello che maggiormente colpisce nelle cifre da noi raccolte ed organizzate si è, oltre alla grandiosità e complessità del fenomeno, la tendenza spiccatissima del vagabondaggio ad aumentare continuamente; accrescimento che, nella espressione statistica da noi delineata, è soltanto un indizio dell'accrescimento reale ed effettivo di esso. La definizione legale prevalente del vagabondaggio è ben lungi, infatti — come già accennam mo e come vedremo meglio — dal comprendere ogni condizione di vita che realmente sia tale; e, d'altra parte, le statistiche ci danno, come fu pure avvertito, il numero appena approssimativo di tutte le persone comprese nella definizione legale.

È naturale, quindi, che questo dilagare del vagabondaggio — affermato spesso negli ultimi tempi — abbia preoccupato autori, legislatori e filantropi; onde vediamo determinarsi e svilupparsi un indirizzo, nella scienza e nell'opinione pubblica, tendente ad approfondire lo studio del fenomeno, per indagarne le cause, cercarne i rimedi, rilevarne le varie e profonde relazioni con altri fenomeni sociali.

Certo, tale studio deriva anche da una necessità scientifica; giacchè il metodo positivo dell'indagine sociologica non poteva non esercitarsi anche sul vagabondaggio, fenomeno tanto interessante; ma la parte preminente ch'ebbe l'accennato aumento, ci è attestata dal fatto che nei paesi dove esso si manifestò più spiccato e più grave — come in Inghilterra, in Francia, in Germania — abbondarono gli studi; i quali in vece sono pochi in Italia, dove esso apparve quasi sempre confuso con altri elemenți eterogenei, e gli autori non se ne occuparono ex professo e con larghezza d'indagine sociologica, ma di solito in relazione all'istituto dell'ammonizione e con criteri di polizia.

E il vagabondaggio studiarono non soltanto gli scrittori singoli, ma anche i congressi, come quello penitenziario di Roma (1885) e di Pietroburgo (1890), quello di Aversa per il patronato dei detenuti e dell'infanzia abbandonata (1890), la sessione di Parigi (1891) dell'Union internationale

de droit pénal, i vari congressi d'antropologia criminale e specialmente Tultimo di Bruxelles (1892); noi vediamo, infine, il vagabondaggio proposto tema al prossimo Congresso penitenziario di Parigi (1895).

Di più, ciò che pochi fenomeni sociali possono vantare, abbiamo avuto persino dei pubblicisti che, sospinti da una nobile curiosità, fecero delle inchieste personali e vissero vagabondi nel mondo dei vagabondi. Così -Josiah Flynt gira insieme a vagabondi attraverso gli Stati Uniti vivendo della loro vita per otto interi mesi, e Louis Paulian, a Parigi, si traveste da mendicante, chiede l'elemosina ed intanto spia ed osserva la vita dei suoi nuovi confratelli. Entrambi ci diedero ampie relazioni delle loro inchieste (1), delle quali noi faremo tesoro.

Il fenomeno, perciò, fu ampiamente studiato; e, per quanto — secondo noi — tutti i suoi lati, tutte le sue influenze, tutte le sue relazioni con altri fenomeni sociali, non siano stati messi in vista, una tendenza si delinea e spicca già evidente ed avvalorata da un largo consenso; quella cioè di sceverare i fattori fondamentali del vagabondaggio e di determinare la conseguente duplice categoria di vagabondi, in relazione alla quale è d'uopo disciplinare poi l'azione dello Stato e dei privati rispetto ad essi.

§ 7. — Anzitutto è ovvio distinguere i fattori individuali ed i fattori sociali: cioè, quei casi nei quali il vagabondaggio dipende sopra tutto da cause proprie dell'individuo, quasi congenite; e gli altri, nei quali il vagabondaggio é più direttamente un effetto delle condizioni sociali.

Spetta, incontestabilmente, all'illustre neuropatologo Maurizio Be- /* for the firm of made nedikt di Vienna, il merito d'avere messo in evidenza quella condizione 🛵 🎉 🖒 🗸 🗸 🗸 🔻 di debolezza congenita che chiamasi nevrastenia, come precipuo fattore del vagabondaggio; in relazione, del resto, alla sua concezione della criminalità (2).

A tale congenita resistenza al lavoro di alcuni individui, per cui questi devono vivere parassitivamente alle spalle degli altri, associasi spesso / quella incapacità di adattamento alla vita sedentaria, che ha in sè quasi qualche cosa di atavistico, secondo l'opinione di Sergi (3) e di Corre (4).

⁽¹⁾ Il Flynt pubblicò la sua nella Century illustrated monthily magazine di New-York (vol. xLvII, pag. 99-108) sotto il titolo: Tramping with tramps. Il Paulian ne fece un volume: Paris qui mendie. Paris, Ollendorff, 1894. Apprendiamo dai giornali politici che il Flynt avrebbe fatto una simile inchiesta anche in Germania, recentemente. — Per l'Inghilterra sta compiendo una speciale inchiesta personale sugli Zingari, confortata da studii profondi, John Sampson, bibliotecario dell'Università di Liverpool, col quale abbiamo avuta la fortuna di poterci mettere in relazione.

⁽²⁾ Si confrontino, specialmente i suoi articoli nella Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissemschaft, X, 710 e segg., e negli Hannales d'ygiène publique, 1890, p. 493-501. Sulle orme di Benedikt, Lombroso costrui il tipo del vagabondo nato: Lombroso, Le più recenti scoperte ed applicazioni. della psichiatria ed antropologia criminale. Torino, 1893, capo vi, § 1.

⁽³⁾ Sergi, Le degenerazioni umane. Milano, 1889, cap. x. (4) Corre, Crime et suicide. Paris, 1891, p. 546-547.

Molti studiosi, che per amore di brevità qui omettiamo di citare, confermano la sussistenza di questa causa prima; ricordiamo qui soltanto una osservazione del Melegari e la splendida inchiesta del Paulian.

Il Melegari (I) osserva che i vagabondi evitano le regioni della Germania dove esistono quelle case di ricovero (*Verpfleguns-Stationen*), le quali offrono ai vagabondi — considerati colà, per una pietosa finzione legale, operai disoccupati — cibo e letto, soltanto perchè ivi si chiede in ricambio un poco di lavoro; mentre si riversano in quelle ove mancano tali benefici istituti.

Dati ancora più eloquenti ci fornisce il Paulian. Tempo fa sorse a Parigi la « Pia Opera dei Commercianti » che aveva lo scopo di combattere l'elemosina, soccorrendo invece ogni persona che le fosse inviata da un'opera di beneficenza; l'individuo veniva occupato subito per 3 giorni, a 4 lire al giorno, salvo a conservarlo in servizio se fosse stato possibile. Ora ecco il risultato, quale ce lo dà il Paulian: 727 postulanti ed altrettante offerte di lavoro; di essi, 312 accettarono la lettera di raccomandazione che doveva dar loro lavoro e 174 andarono alla casa. Niente meno che 553 disertarono! Ma non basta: dei 174, 37 dopo mezza giornata di lavoro reclamarono le 2 lire per la colazione e non si lasciarono più vedere; 68, fecero intera la giornata; 51, due giorni; e soltanto 18 fecero tutti e quattro i giorni e rimasero nella casa (2).

Un altro esempio eloquente: un giorno, ai Campi Elisi, erano raccolti 700 vagabondi. Il pastore Robin offri loro dei buoni d'ammissione alla sua casa ospitaliera, dove l'individuo è nutrito per alcun tempo, alla mattina esce in cerca di occupazione e nel pomeriggio lavora nella casa. Ebbene, 100 soltanto accettarono e soltanto 55 si presentarono; questi dopo due giorni di lavoro, si ridussero ad 11 (3). La nevrastenia, la incapacità congenita al lavoro normale non potrebbe avere più rigorosa conferma di questi esempi!

* Lu La characteria S 8. — Se non che, farebbe opera superficiale ed unilaterale chi arrestasse l'indagine sua al fattore individuale; è d'uopo, invece, approfondire il fenomeno e ricercarne anche i fattori sociali.

Qui l'indagine diventa complicatissima, laboriosa e scarsa di conclusioni certe, tantochè forse un'indagine completa non fu ancora fatta.

Certo il problema maggiore è quello di scoprire <u>le relazioni del vagabondaggio</u> col sistema di economia sociale prevalente. Noi abbiamo già veduto come dieno scarso frutto, a questo proposito, i confronti fra alcuni principali aspetti della vita economica contemporanea ed il fenomeno del vagabondaggio; ma viene in sussidio la storia delle istituzioni econo-

miche, la quale dà preziosi insegnamenti quando si metta in relazione col movimento del vagabondaggio.

Sembra infatti che questo abbia incrudito nelle epoche di transizione dall'uno all'altro sistema di produzione e che ora un'influenza schiacciante eserciti su di esso la forma capitalistica dell'odierna organizzazione economica; la quale, da un lato, lancia sulla strada torme di disoccupati, destinati al delitto e al vagabondaggio, se vogliono evitare la fame (1); e, dall'altro, sempre più allontana la classe dei privilegiati da ogni funzione sociale utile (2). Ma questo fattore, per essere perpiscuo ed inoppugnabile, deve venire stabilito per una serie di rapporti, forse non tutti dimostrabili, certo non tutti dimostrati.

Riserbando, adunque, cotesta laboriosa investigazione ad un'opera più vasta, noi crediamo di poter mettere qui in evidenza un particolare fattore sociale, che tocca da vicino la pratica quotidiana.

Ed è, in primo luogo, l'organizzazione potente e sapiente dei vagabondi e dei mendicanti, colle guide, cogli alberghi e con tutto un arsenale di travestimenti, ond'essi sfruttano la carità pubblica; organizzazione che già conoscevasi, ma che ora il Flynt e il Paulian ci descrivono quasi identica in Francia ed agli Stati Uniti. In secondo luogo, e come conseguenza di quanto precede, il fatto — accertato — che quello del mendicante e del vagabondo è mestiere lucroso, assai più che non fare l'operaio o l'impiegato minore. Secondo il Flynt un mendicante guadagna fino a dieci lire per giorno, raramente meno di due, senza contare che trova con facilità i pasti gratuiti. Anche il Paulian dice che un mendicante può agevolmente guadagnarsi 4 lire al giorno (p. 141), ce ne sono però di quelli che ne prendono anche 25 (p. 64).

Ora, questa condizione di cose è certamente un premio all'ozio, uno stimolo all'inerzia, un coefficente della nevrastenia che genera il vagabondaggio. Il mezzo per attenuare, se non per togliere il male, non sarebbe difficile trovarlo, una volta conosciuti tali organismi.

§ 9. Delle relazioni che intercedono fra il vagabondaggio ed altri fenomeni sociali, certo attrae di più le indagini degli studiosi ed ha mag-

⁽¹⁾ G. Melegari, I provvedimenti presi in Germania contro il vagabondaggio nella Rivista della benificenza pubblica, anno XX, n. 12.

⁽²⁾ L. Paulian, op. cit., p. 193-194. (3) *Ibid*, p. 206 207. Vedi pure a p. 220.

⁽¹⁾ L'estensione del sistema della grande industria è certo una causa dell'aumento del vagabondaggio, come è vero che il numero degli indigenti è rigorosamente proporzionale a quell'estensione. Cfr. Letourneau, Evol. de la morale. Paris, 1887, p. 389. — Quanto all'abbandono dell'agricoltura, come fonte — nelle condizioni moderne — di vagabondaggio, cfr. Joly, La France criminelle. Paris, 1889, ch. IX.

⁽²⁾ E noto come la classe capitalistica, vedendosi minacciata, tenda a tramutare gran parte del capitale da produttivo in improduttivo. Cfr. Nitti, La popolazione ed il sistema sociale. Torino, 1893, p. 149-150. — D'altra parte l'esercito dei mendicanti è ritenuto necessario per garantire la sussistenza del salario minimo e del profitto, cfr. Loria, Analisi della proprietà capitalista: Torino, 1889, I, p. 686.

giore importanza scientifica e pratica quella tra vagabondaggio e criminalità, affermata concordemente da molti osservatori. Il vagabondo è sempre sul limite del delitto, il vagabondaggio è la sala d'aspetto della criminalità, dice il Prins (1), che studiò con diligenza il fenomeno. Non diversa è l'opinione d'un altro osservatore, che decrisse il vagabondaggio in una delle sue manifestazioni storicamente più importanti (2). E ciò è naturale, giacchè i vagabondi sono spesso recidivi, e — come dice il Corre — presso gran numero d'individui la recidiva si trasforma in furto ed in altri reati peggiori. (3)

Noi abbiamo già mostrato come tale relazione si possa affermare prendendo in esame i grandi numeri della criminalità e del vagabondaggio; qui vedremo come la medesima si possa avvalorare con l'esempio di casi singoli.

Il Paulian narra d'aver veduto tre mendicanti, uno dei quali aveva 60 anni e 54 condanne, un altro 68 anni e 58 condanne, il terzo 67 e e 38 condanne; ne trovò pure uno, che era stato condannato 70 volte per vagabondaggio (4)

Ma lo studio più importante e concludente è quello che si fa esaminando i precedenti dei condannati; studio, pur troppo, non agevole e molto laborioso.

A questo riguardo riesce interessantissimo, e può servire come esempio quello compiuto su 3181 condannati da Sichart, direttore dello stabili= mento penitenziario del Wurtemberg (5). Egli trovò il 27 010 di mendicanti ed il 28 010 di vagabondi e precisamente

In 100 ladri . , trovò 44,2 vagabondi e 35,0 mendicanti » truffatori /24/2007, . . . » 11,1 rei contro il buon costume » 14,0 incendiari » 15,1 rei di spergiuro funna finna 4,2 15,5

Ad illustrare tale relazione sarebbe necessario anche il sussidio della

(1) Prins, Repression et criminalité. Bruxelles, 1883, p. 16, 65.

(2) R. Paolucci di Calboli, I girovaghi italiani in Inghilterra. Città

di Castello, 1893, p. 7.

(4) Paulian, op. cit. pag. 12, 89.

orhermy perizie dettate pei dibattimenti; vasto materiale utilizzabile sia per il lato individuale che per quello sociologico del vagabondaggio.

Quanto all'importanza del nesso tra vagabondaggio e criminalità (specialmente pei reati meno gravi), ognuno comprende facilmente di quanta utilità sarebbe, potendolo dimostrare chiaramente, e per la esatta nozione delle cause della delinquenza e per la determinazione dell'azione preventiva in ordine alla delinquenza medesima.

§ 10. A compiere il breve quadro che ci siamo proposti di dare delle Jagaba daga da attuali tendenze degli studiosi intorno ai vagabondi, dobbiamo accennare , a quei fanciulli, che, trattati in modo turpe dai parenti ed abbandonati, diventano necessariamente vagabondi e veri candidati alla delinquenza (1).

Su questo argomento presentava all'ultimo Congresso d'antropologia criminale un notevole rapporto il dott. Motet, medico capo della « Maison d'education correctionelle » di Parigi (2), dove egli riceve ogni anno tra 1400 e 1500 ragazzi, per ciascuno dei quali poi si eseguisce una inchiesta. Egli rileva tra i piccoli parigini lo stato di vagabondaggio in una proporzione molto considerevole; alcuni spinti da uno smodato spirito d'avventura, altri vittime della vita di strada, dove li trascinano i loro parenti, ubbriaconi e criminali. Basti dire che un anno, di 390 ragazzi ricoverati per gli art. 66, 67, 69 del Codice penale francese, 273 non furono mai visitati da alcuno della loro famiglia! Quanta non è qui la responsabilità dell'ambiente sociale, com'egli dice? Quante le riforme urgenti che si dovrebbero adottare per salvare dal delitto e dalla fame questa povera infanzia? (3)

§ 11. — Se non che, accanto ai vagabondi, a dir cosi, di tipo clas- la lillat, du sico e tradizionale, si agita una turba di gente, che importa molto di any almadegio. conoscere per sare del vagabondaggio uno studio completo; il che dériva sia dalla stessa indeterminatezza del fenomeno, sia della condizione di transitorietà che alle volte per casi singoli il vagabondaggio riveste, sia finalmente perchè raramente lo si trova isolato, ma il più delle volte apparisce associato ad altre condizioni. Di qui lo studio di quelle categorie, che a noi piace di chiamare le affini del vagabondaggio, e che conviene suddistinguere in due classi: le une dannose, antisociali; le altre funzionali, o socialmente necessarie; tra queste e quelle non havvi carattere comune all'infuori dell'instabilità di residenza. Alle une e alle altre in questo luogo non possiamo accennare che appena.

(2) Cfr. la sua relazione negli Actes du troisième Congrès d'anthrop. crim., Bruxelles 1893, pag. 247-252.

⁽³⁾ Corre, op._cit. p. 545. Cfr. pure Joly, op. cit., pag. 172. — E però da notare che il vagabondaggio sulle prime apre la via alle forme meno gravi della criminalità. Cfr. Locatelli, Sorveglianti e sorvegliati; Milano, 1878, cap. V.

⁽⁵⁾ Cfr. Sichart, Ueber individuelle faktoren des Verbrechens nella Zeitschrift cit., X, p. 40, 41. — Un altro studio interessantissimo è quello di Bennecke, professore a Giessen, Bemerkungen zur kriminalstatistik des Grossherzogtums Hessen, besonders zur Statistik des Bettels und der Lanstreicherei, nella Zeitschrift cit., Band X, Heft 3.

⁽¹⁾ Sono sinistramente celebri gli individui che usano arruolare dei ragazzińi per condurli mendicando pel mondo in mezzo ai maltrattamenti e vivendo alle loro spalle; così i padroni dei piccoli suonatori d'organino ricordati dal Calboli (op. cit., pag. 38) e gli exprushuns ricordati dal Flynt (op. cit., pag. 106).

⁽³⁾ *Ibidem*, pag. 250.

Il campo che qui si apre è vastissimo: potrebbe abbracciare così la falange dei viaggiatori per diletto ed istruzione, i quali lungi dal racchiudere in sè qualche cosa di antisociale, rappresentano un progresso, giacchè vivono con maggiore intensità (1) — come gli ardenti messaggeri dell'anarchia, che fuggono di paese in paese alle persecuzioni dei governi; così i letterati decadenti e simbolisti francesi, secondo l'opinione di Max Nordau (2) — come una ben nota categoria di imbecilli, che fuggono dalla casa o dal ricovero senza scopo, senza denari e vagano errabondi finchè vengono arrestati (3); e, passando a classi più spiccatamente antisociali, gli oziosi, i mendicanti, i souteneurs, le prostitute e tutti coloro, che non esercitano una professione lecita e che pur vivono senza stabile dimora e lautamente nei bassi fondi delle grandi città. D'altra parte, nelle classi funzionali, sono da annoverare quasi tutti gli esercenti mestieri girovaghi, i pastori, i mercanti, i viaggiatori, i professionisti, che, da secoli estrinsecano la loro attività fuori del luogo d'origine per locale bisogno o tradizione (4).

§ 12. — Quale il risultato ultimo e pratico di questo indirizzo di studi, del quale abbiamo cercato di dare una pallida idea? Se di due ordini sono i fattori del vagabondaggio, individuali e sociali, in due categorie " noi possiamo classificare i vagabondi: quelli nei quali prevalgono i fattori individuali, e sonò i vagabondi a dir così cronici, professionali, che rientrano perfettamente nella definizione del parassita (5); quelli nei quali 🗸 lo stato di vagabondaggio è principalmente il prodotto delle condizioni sociali, e sono i vagabondi accidentali, i vagabondi meno pericolosi. Di qui, in primo luogo, la necessità d'una duplice azione: repressiva e severa verso i primi; preventiva e di aiuto verso i secondi. Di qui, inoltre, la 2 m rd, 5 front he necessità che; come l'azione preventiva tenda a rievocare nell'animo stanco del vagabondo la fiducia perduta, così l'azione repressiva sia indirizzata

specialmente a suscitare, fin dove è possibile, la virtù e la consuetudine del lavoro risanatore (1). Queste le conclusioni degli autori che si occuparono dell'argomento; conclusioni che ebbero solenne conferma nell'ultima sessione dell'*Union internationale de droit pénal* (2).

§ 13. — Questo spirito di riforma non tardò a penetrare, quantunque lentamente, nell'arduo campo legislativo ed in quello più facile della ca- Codi, i cotin della rità privata. Il bisogno d'una tale infusione di sangue nuovo era infatti, ed è ancora, grandissimo, dato l'indirizzo della legislazione. Questa, tolte della della segmenta della legislazione. le ultime riforme, si divide ancora fra i codici che fanno del vagabondaggio un delitto (3) e quelli che lo considerano come una semplice contravvenzione (4); distinzione del resto puramente formale, giacchè la norma ben nota della tripartizione dei reati fa dipendere il carattere dell'azione criminosa dalla pena ond'è colpita.

Presentemente la nozione del vagabondaggio, dominante nei codici che lo definiscono è quella contenuta nel codice francese, per cui sono vagabondi o gens sans aveu quelli « che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e che non esercitano abilitalmente nè un mestiere matricio di sussistenza e che non esercitano abilitalmente nè un mestiere matricio. nė una professione (5), » rischiando così di confondere l'individuo onesto bersagliato dalla sorte, col parassita, restio al lavoro (6); ed infatti tutt'al

⁽¹⁾ Cfr. Novikow, Les luttes des sociétés etc. Paris, 1893, pag. 33, 190, 364, 365.

⁽²⁾ Max Nordau, Degenerazione. Milano, 1893, I, pag. 197, 437.

⁽³⁾ Cfr. Lombroso, op. cit., capo VI, § 2.

⁽⁴⁾ Così i fabbricanti di tela del Comasco, i coltellinai di Maniago, gli incisori di Val Tesino, lé istitutrici della Svizzera e della Germania, gli attori e cantanti ecc. ecc. e — per certi aspetti — i giornalisti. — Notiamo poi che qui il fenomeno è assai complesso e suscettibile di molte distinzioni. Così, per esempio, coloro che esercitano mestieri girovaghi sono da annoverarsi talora fra le categorie affini antisociali (saltimbanchi, ecc.) e talora fra le funzionali (i coltellinai, i venditori di tela surricordati, ecc.); altre volte poi il mestiere ambulante non è che un pretesto, e allora sono veri vagabondi (quelli che aprono gli sportelli delle carrozze, certi venditori di cerini, ecc.).

⁽⁵⁾ Cfr. Massart et Vandervelde, Parasitisme organique e paras. social nel Bull. scient. de la France et de la Belgique, xxv, 1re partie, pag. 227.

⁽¹⁾ In relazione a queste idee, la scuola positiva propose le compagnie di lavoro a benefizio dello Stato, quale mezzo repressivo contro i vagabondi; esse, educando al lavoro, sarebbero assai più efficaci dei pochi mesi di carcere, che comminano oggi la maggior parte dei codici e delle leggi sul vagabondaggio. — Cfr. Actes du premier Congrès d'anthropologie criminelle. Turin-Rome-Florence, 1886-87, pag. 317. — Garofalo, Criminologia. II ed., Torino, 1891, pag. 483. — Alongi, La Camorra. Torino, 1890, pag. 164. - Però anche prima fu da alcuni scrittori (Romagnosi, Tissot, ecc.) additato il lavoro come profilassi efficace del vagabondaggio e della mendicità. Dedicheremo un capitolo alla storia di tale questione nella scienza.

⁽²⁾ Cfr. Garçon, Congr. de l'Union internationale de droit pénal, § III, nella Revue penitentiaire, 1893.

⁽³⁾ Alla testa di questi sta, com'è noto, il codice francese, art. 270 — Cfr. cod. pen. dell'Equatore art. 356 — di Vaud, art. 149 — di Neuchatel, art. 198 – del Brasile, art. 399 ecc.

⁽⁴⁾ Cfr. cod. pen. germanico, § 361, n. 3 — cod. ungherese delle contravvenzioni, art. 64 — cod. giapponese, art. 425 — cod. ticinese, articolo 418, § 1 ecc.

⁽⁵⁾ Cod. pen. francese, art. 270.

⁽⁶⁾ L'unico criterio di distinzione fra le due specie di vagabondi sarebbe la consuetudine (abitualmente); ma, accennato appena ed isolato come è, nella pratica applicazione lo si dimentica assai facilmente, ed allora accade quella confusione indicata nel testo (v. anche il § 2) e che i pubblicisti francesi deplorano concordemente.

· ampliture

allemon n.

più noi troviamo nelle definizioni di alcuni codici aggiunto il requisito che quei tali individui « non cerchino lavoro » (Cod. Ticinese, art. 418, § 1), o « non cerchino onestamente di procurarsi i mezzi di sussistenza » (Cod. Ungherese delle contravvenzioni, § 62; Cod. di Friburgo, art. 62) (1).

Concordi sono pure le legislazioni penali nel comminare al vagabondo, senza distinzione, l'arresto od il carcere e nel fare del vagabondaggio una circostanza aggravante per certi reati speciali, come nel porto d'armi e nel fatto di essere trovato con altri strumenti atti a commettere reati (2). È naturale che con una tale legislazione dovesse ben presto affermarsi praticamente il movimento riformatore.

§ 14. — L'Inghilterra ne fu antesignana, giacchè — come nota Prins (3) — in quel fortunato paese fin dal secolo XVI le leggi sul pauperismo, per la prima volta, distinguevano nettamente fra crimine e disgrazia in ordine al nostro soggetto. Inoltre esercitasi colà da gran tempo l'azione preventiva a mezzo della vasta coorte delle recognizances to heep the peace e to be of good behaviour; nelle quali sono pure compresi i vagabondi, la cui larga nozione abbiamo segnalato più sopra.

Di leggi recenti in Inghilterra, sui vagabondi, non ve ne sono che due, entrambe emendatrici del fondamentale *Act* di Giorgio IV (Georg IV, 5, ch. 83) e di lieve importanza; l'una del 21 agosto 1871 (4), l'altra del 7 luglio 1873 (5).

La prima dispone che trattandosi di vagabondi (rogues and vagabonds), il giudice, per convincersi se gli individui trovati in luoghi chiusi per commettervi un delitto grave (felony) avessero appunto tale intenzione, non deve richiedere la sussistenza di qualche atto particolare che riveli il disegno dell'incolpato, ma badare sopratutto alle circostanze del fatto ed al carattere noto dell'agente. In questa guisa allargavasi la repressione, badando più al carattere temibile degli individui che alle accidentalità d'un tentativo criminoso. — La seconda legge diminuisce la pena per coloro che stabiliscono giuoco d'azzardo sulla pubblica via e che per ciò solo sono reputati vagabondi.

In Germania le leggi repressive del vagabondaggio possono da gran tempo considerarsi connesse con quelle sull'assistenza pubblica; ne faremo uno studio speciale. Qui basti notare che, secondo la legislazione odierna, il colpevole di mendicità e vagabondaggio, dopo avere scontata la breve prigionia inflittagli per tali reati, può essere messo a disposizione della polizia per venire temporaneamente internato in una casa di lavoro, ma

(1) Una nozione tutta speciale dà il cod. russo, art. 950.

(3) Prins, Repression et criminalité, p. 53.

(5) *Ibid.*, 111, 6.

soltanto nei casi che siasi dimostrato aborrente da ogni occupazione (arbeitscheu).

§ 15. — In Francia le leggi modificatrici del 28 aprile 1832 e del 13 maggio 1863 erano passate sulla sezione dei vagabondi e dei mendicanti del cod. pen. del 1810, senza lasciar traccia molto notevole. La prima modificava gli articoli 271 e 282, stabilendo la sorveglianza dell'alta polizia. La seconda modificava le pene onde colpire il mendicante od il vagabondo, reo di violenza contro la persona. Ma i due punti fondamentali del codice, in ordine alla nostra materia, la definizione delle persone vagabonde e la pena, erano stati da quelle leggi rispettati; onde nell'applicazione continuavasi a non distinguere fra vagabondo e vagabondo e la pena era pur sempre da 3 a 6 mesi di prigione (1).

Se non che la marea dilagante della recidiva e dello stesso vagabondaggio indussero il legislatore francese a cercare uno sfogo a tanti delinquenti e venne la legge sui recidivi del 27 maggio 1885, la quale recò importanti modificazioni alle norme che reprimevano il vagabondaggio; essa allargò il concetto del vagabondo, e ne aggravò in qualche guisa la penalità.

Sono pertanto a ritenersi vagabondi ed a punirsi come tali, oltre a quelli indicati nel codice penale, tutti gli individui, che, abbiano o no domicilio certo, non traggano abitualmente la loro sussistenza che dal fatto di praticare o facilitare sulla pubblica via l'esercizio di giuochi illeciti o la prostituzione altrui (2).

In secondo luogo, la legge aboliva la pena accessoria della sorveglianza dell'alta polizia, mettendo in vece sua « la proibizione fatta al condannato di apparire nei luoghi, l'interdizione dei quali sarà significata dal governo prima della sua liberazione » (3). In terzo luogo, ai vagabondi recidivi comminava la relegazione, secondo certe norme che troppo lungo and 244 sarebbe analizzare (4).

Ma in pratica questa legge sui recidivi si rivelò imperfettissima; onde a correggerla ed a completarla venne la legge Beranger, la quale però nulla di speciale contiene sui vagabondi, ma naturalmente li comprende nella generalità delle sue disposizioni (5). Però anche dopo la legge del 1885 il vagabondaggio non diminuì, od almeno, considerando anche ch'essa allargò la definizione del vagabondo, può dirsi essersi conservato in uno stato di stazionarietà (6).

⁽²⁾ Il Cod. Spagnuolo, che fa del vagabondaggio una circostanza aggravante generica (art. 10, § 23), crediamo resti esempio unico.

⁽⁴⁾ Act for the more effectual Prevention of Crime (34 e 35 Vict., ch. 112), nell'Ann. de Legislation étrang, 1, 70.

⁽¹⁾ Cod. pen. franc., art. 271.

⁽²⁾ Loi du 27 mai 1885, art. 4.

⁽³⁾ *Ib.*, art. 19.

⁽⁴⁾ Cfr. art. 24, §§ 2.4.

⁽⁵⁾ Loi du 26 mars 1891 sur l'attenuation et l'aggravation des peines.
(6) Ciò risulta dai nostri studi, nè comprendiamo come la relazione ufficiale francese possa segnalare una tendenza a diminuire del vagabon-daggio dopo la legge del 1885. Cfr. Rivista Penale, Collezione Legislativa,

antriche

§ 16. — In ordine di tempo, dopo le leggi inglesi e germaniche, una delle prime riforme fu quella introdotta in <u>Austria</u>. Il cod. pen. austriaco del 1852 conteneva disposizioni sulla mendicità, non sul vagabondaggio (1); di qui la legge del 20 maggio del 1873. Ma l'allargarsi del vagabondaggio, specialmente in Vienna, il cui Municipio presentava vivi reclami, indusse alla promulgazione di una nuova legge, quella del 24 maggio 1885 N. 89, approvata dopo calorosi dibattiti, giacchè molti la ritenevano inopportuna e superflua (2).

Difatti, il carattere precipuo di questa legge si è l'inasprimento delle pene, quantunque, a chi ben guardi, non possa sfuggire qualche traccia del più moderno indirizzo. La pena pel vagabondo, che per la legge precedente era l'arresto da otto giorni ad un mese, diventa l'arresto da uno a tre mesi, con facoltà al giudice di aggiungervi uno o più di quegli inasprimenti di cui è ricco il Codice penale austriaco (§ 253); cessa però di essere considerato vagabondo, chi, pur essendo sprovveduto di mezzi di sussistenza, provi di cercar di procurarseli onestamente (§ 1).

La legge introduceva la figura di reato, nuova al diritto austriaco, derivante dal non poter provare di avere di mezzi leciti di sussistenza entro un termine prefinito dall'Autorità, reato pel quale è comminato l'arresto di rigore da 8 giorni fino a tre mesi, con facoltà dei soliti inasprimenti (§ 3). Notevole però che a tale pena soggiace chi non ottempera a quell'ordine per ripugnanza al lavoro; va esente, quindi, da pena chi lavoro non trovi per sorte malvagia e malgrado il proprio zelo. Qui è evidente l'influenza dei principii moderni; e questa diventa anche maggiore ai §§ 4, 7, 8, per cui il Comune, dove viene trovata una persona atta al lavoro e senza mezzi di sussistenza, può assegnarle una occupazione, e soltanto nel caso che essa rifiuti, le è comminato l'arresto di rigore da otto giorni a un mese; il giudice inoltre può statuire nella sentenza la detenzione in una casa di lavoro coattivo: e, se si tratti di minorenni, in una casa di correzione.

Questa legge è completata da un'altra della stessa data (24 maggio 1885 n. 90) nella quale si danno norme per l'erezione degli stabilimenti di lavoro coattivo e delle case di correzione; essa è certamente il lato più utile e moderno della riforma austriaca del 1885, tanto che — giova notarlo, perchè importante manifestazione dello spirito pubblico — l'approvazione ne fu concorde. Nella case di lavoro coattivo il ricovero non può durare più di 3 anni; può abbreviarsi, tosto che si verifichi l'emenda del

ricoverato. Le case di correzione sono aperte ai minori degli anni 18; ed ivi è provveduto all'educazione morale e religiosa dei corrigendi ed alla loro preparazione ad un mestiere.La detenzione dura quanto lo richiede lo scopo, però non oltre il 20° anno d'età.

La riforma austriaca, pertanto, secondo noi, è la manifestazione d'un periodo di transizione, giacchè, se coll'inasprimento delle pene e colla nozione del vagabondaggio senza distinzione alcuna aderisce brutalmente al vecchio, con altre disposizioni, e specialmente colla legge complementare, segue, benchè in piccola parte, il nuovo indirizzo.

§ 17. — Inferiore alla stessa legge austriaca è la legge della Svezia (1); la quale abolì il vecchio ed iniquo sistema della cauzione, ben differente da quello che vedremo sussistere a New-York per le persone di vita disordinata. Questa legge non merita un esame analitico; prima della condanna del vagabondo si ha l'avvertimento (art. 2), e la pena nella quale incorre il recidivo è da <u>un anno ad un mese di lavoro forzato (art. 3).</u> Notevole che anche qui, ed è forse l'unico spiraglio dal quale sia penetrato il nuovo indirizzo, come nella legge austriaca, lo stato del vagabondo cessa quando risulti che l'individuo cercasse del lavoro (art. 1).

§ 18. — Se non-che importanti riforme e più larghe ed organiche applicazioni del nuovo sistema si ebbero a New-York e nel Belgio; dobbiamo quindi occuparcene alcun poco diffusamente.

A New-York, il Codice penale (1881) non ha norme sul vagabondaggio, her Hark che è disciplinato invece dal Cod. di procedura penale (1881) (2) e precisamente nella parte sesta, mentre, come fu già osservato (3), sede » più propria sarebbe stata la parte seconda, là dove si tratta della prevenzione dei reati.

Il Cod. si occupa prima dei vagabondi (tit. VI), quindi delle persone di vita disordinata (tit. VII), poi del mantenimento dei poveri (tit. VIII). La nozione del vagabondaggio, che il codice dà, è larghissima, come e più di quella inglese. Sono, infatti, considerati come vagabondi:

1º Ogni persona che non ha mezzi visibili d'esistenza e non esercita alcuna professione. — 2° Ogni persona in istato abituale di ubbriachezza, che abbandona la sua samiglia, trascura o rifiuta di provvedere al mantenimento di essa. — 3º Ogni persona che contrasse una malattia contagiosa od altro per la sua abitudine di ubbriachezza o di depravazione e che

III serie, vol. I, p. 234. V. anche Dreyfus, Vagabondage et mendicité, nella Revue bleue, 16 juin 1894.

⁽¹⁾ Cfr. cod. pen. Austr., § 517-521. E' notevole che secondo questo codicé, perchè il menlicare fosse reato bisognava provenisse da inclinazione all'ozio. Cfr. Frühwald, Manuale ecc. Venezia, 1855, II, p. 176.

⁽²⁾ C.fr. Introd. e trad. di Giannella in Riv. Pen., Coll. leg. stran., II p. 35-45.

⁽¹⁾ Legge 12 giugno 1885 nell'Ann. de lég. étrang. Paris, 1886, p. 538. Contro il vagabondaggio v'è una recente legge speciale anche in Finlandia (2 aprile 1883) che però non abbiamo potuto finora procurarci; l'Annuaire de lég. étrang. (Paris, 1884, p. 688) e la Zeitschrift cit. (V, p. 657) non ne danno che il semplice annuncio.

⁽²⁾ Cod. de proc. crim. de l'état de New-York, traduit etc. par A. Fournier. Paris, La Rose, 1893.

⁽³⁾ Azzolini, Introd. al Cod. di proc. pen. per lo stato di N. Y. in Riv. Pen., xvII, p. 275.

domanda soccorsi gratuiti per ricuperare la salute. — 4° Ogni fanciulla che si abbandona pubblicamente alla prostituzione e che non esercita alcun mestiere lecito per provvedere alla sua esistenza. — 5º Ogni persona errante in quà e in là mendicando o che va di porta in porta, si ferma nelle vie, passaggi ed altri luoghi pubblici per mendicare e ricevere l'elemosina. — 6° Ogni persona errante quà e là ed abitante nelle taverne, corpi di guardia o posti di polizia, edifici non chiusi, piazze di mercato. stabilimenti non abitati etc., e che non rende conto soddisfacente della sua condotta. — 7° Ogni persona che dipinge, colorisce e nasconde la propria persona, o si serve di un altro sfiguramento allo scopo di nascondere la constatazione della sua identità e che si presenta in tale stato su di una via od altro luogo pubblico. — 8º Ogni fanciullo da 5 a 14 anni lo stato fisico e lo sviluppo mentale del quale gli permettano di frequentare le scuole pubbliche, trovato errante nelle vie di città o villaggio formante corpo costituito (incorporated village) o che manca alla scuola, senza avere occupazione lecita (§ 887).

Il vagabondaggio però non è un reato; cosicchè il magistrato, dinanzi al quale viene condotto l'individuo trovate in una delle condizioni dianzi indicate (§ 890), non lo condanna ad una pena, ma si limita a dichiarare lo stato di vagabondaggio di lui (§ 891), redigendo il relativo atto di condanna. Allora, pel provvedimento futuro, si distingue, a seconda della natura del vagabondo. Se questo non è un malfattore d'abitudine (Cfr. §§ 510-512), viene depositato nell'asilo degli indigenti 1º/www.../del Comitato (County poorhouse) o nella casa di sanità (alms house) per non oltre sei mesi con assoggettamento al lavoro. Non si tratta qui d'una pena, dice Fournier, ma d'un internement disciplinare analogo al collocamento dei minori nelle case di correzione in Francia (1). Se invece tale detenzione non conviene al vagabondo, nel qual caso è evidente la sua ripugnanza al lavoro, 'egli è messo in carcere (§ 892). Quanto ai minorenni, indicati nel N. 8 del § 888, il loro trattamento fu disciplinato 2, Lumania con una legge del 1888. Il magistrato fa citare il padre od il tutore od il padrone del fanciullo. Se l'accusa ne sia fondata, il padre od il tutore od il padrone deve firmare un obbligo con cui s'impegna ad impedire il vagabondaggio del fanciullo, a tenerlo in casa od occuparlo in un lavoro lecito ed a mandarlo a scuola 4 mesi all'anno finchè abbia raggiunto 14 anni. Se non v'è padre, o padrone, o tutore, o se costoro rifiutano o trascurano di sottoscrivere e dare la garanzia (ove questa sia richiesta), il magistrato può liberamente disporre del fanciullo.

Prima della legge del 1888, i fanciulli erano collocati sia negli stabilimenti di pubblica assistenza, sia come apprendisti in qualche indu-

stria. Dopo quella legge, invece, vengono posti in stabilimenti penitenziari speciali (incorporated charitable or reformatory institutions) (1).

Fin qui, in ordine ai vagabondi propriamente detti; ma disposizioni che interessano il nostro tema si trovano anche sulle desorderly persons. describinatti sono compresi in questa categoria, oltre ad altri qui irrilevanti, coloro che non esercitano alcuno stato nè professione visibile, che loro permetta di provvedere alla sussistenza e che vivono sopratutto di giuoco: i giuocatori, e i saltimbanchi, che esibiscono o rappresentano mediante salario marionette, danze sulla corda o sul filo di ferro, od altri spettacoli dinanzi agli oziosi; e quelli, che sopra una via o piazza pubblica invitano a giuocare, che circolano esibendo allo stesso scopo dei tours e dei giuochi, o che, sopra una piazza pubblica, giuocano colle carte o coi dadi (Cfr. § 899, numeri 5, 7, 8).

Costoro, una volta convinti, debbono dare garanzia di buona condotta (§ 901). Se la garanzia è fornita, l'individuo viene rilasciato; in caso diverso, col record of conviction di condotta disordinata, viene mandato al carcere od al penitenziario con assoggettamento al lavoro, al più per 6 mesi (§§ 902-903). Quanto a colui che fu rilasciato, in caso che rompa la garanzia, si rinnova il procedimento; egli può darne un'altra o venire condannato, come s'è detto sopra (cfr. §§ 904-906).

§ 19. — Passiamo ora al Belgio, dove, senza dubbio, s'inaugurò sul vagabondaggio la riforma più importante e più razionale che il continente possa vantare. La legge del 6 marzo 1866 aveva il difetto massimo — concordemente riconosciuto dagli autori — di essere esclusivamente repressiva in una materia dove assai spesso ci si trova dinanzi a degli sventurati, anzichè a dei veri colpevoli. Inoltre, essa non distingueva punto i vagabondi disgraziati, ludibrio della fortuna, dai vagabondi di mestiere, vergognosi sfruttatori della carità pubblica e privata. Nessuna meraviglia, pertanto, che nel Belgio la massa dei vagabondi e dei mendicanti comprendesse negli ultimi anni presso a poco 12.000 nazionali e 900 forestieri, come dichiarava il ministro Le Jeune all'ultimo Congresso dell'Union internationale de droit pénal (2). Di qui la riforma che fu opera ammirata dello stesso Le Jeune, fino a poco tempo fa ministro di grazia e giustizia del Belgio.

Persettamente in armonia coll'indirizzo moderno che noi abbiamo riassunto, il legislatore belga pensò che a combattere la mendicità e il vagabondaggio non bastano le solite misure repressive, i soliti pochi mesi

⁽¹⁾ Op. cit, pag. 442, n. 2.

⁽¹⁾ Sono degne di menzione qui, le molte disposizioni a favore dei fanciulli, che contiene il Codice penale di New-York. Cfr. Strafgesetzbuch des Staates New-York §§ 287-293, tradotto nella Zeitschrift cit. (Beilage I zu IV Band).

⁽²⁾ Cfr. Garçon, loc. cit. e V. questo discorso riportato nella Scuola Positiva del 30 aprile 1894.

di carcere, ma occorrono anche misure preventive; così alla legge sul vagabondaggio vanno compagne due altre sull'assistenza pubblica e sul l'assistenza medica gratuita (1).

La legge, poi, proseguendo nel medesimo indirizzo, attua quella distinzione, che abbiamo veduto essere il portato degli studi ultimi, a seconda che i vagabondi sieno pigri, viziosi e oziosi, oppure onesti, laboriosi e disgraziati; per i primi la repressione, pei secondi la prevenzione, lo aiuto amichevole e confidente.

Una legge ispirata a questi concetti, così semplici e pur così umani, s'impone per la sua modernità ed originalità in mezzo a tante legislazioni che seguono la vecchia via; non sarà quindi, opera vana quella di esporne qui le principali norme.

La legge non definisce lo stato di vagabondaggio; ma anch'essa, sull'esempio della legge francese intorno ai recidivi, assimila ai vagabondi i souteneurs des filles publiques (art. 8.).

Il compito delicatissimo d'investigare intorno alle condizioni del vagabondo arrestato spetta al giudice di pace, il quale deve determinarne la identità personale, lo stato fisico e mentale (2) ed il genere di vita (art. 12).

Risultato di questa indagine è la ripartizione, fatta pure dal giudice di pace, degli arrestati, in tre categorie: i vagabondi viziosi e cronici, i vagabondi accidentali e disgraziati, i vagabondi minorenni.

In relazione a queste tre categorie d'individui, sono organizzate, per legge, tre diverse specie di stabilimenti: gli stabilimenti di correzione, chiamati dépôts de mendicité, per i primi — le maisons de refuge, per i secondi — le écoles de bienfaisance, per i terzi (art. 1-2).

Rispetto all'ammissione in ognuno degli stabilimenti indicati, ci si presenta una notevole differenza.

Ai « dépôts de mendicité » sono assegnati, in primo luogo, quegli individui che l'autorità giudiziaria mette a disposizione del governo, appunto a tale scopo; sono « gli individui validi, che invece di domandare al lavoro i mezzi di sussistenza sfruttano la carità come mendicanti di professione, gl'individui che per pigrizia, consuetudine di ubbriacarsi, o scostumatezza vivono in istato di vagabondaggio » ed i souleneurs (art. 17); per costoro la durata della detenzione varia da due a sette anni. Inoltre possono esservi assegnati dai tribunali correzionali, per un periodo da un anno a sette anni, i vagabondi o mendicanti ch'essi condanne-

ranno al carcere per meno di un anno in conseguito d'una infrazione preveduta dalla legislazione pen. (art. 14).

Invece il ricovero nelle « maisons de refuge » può essere chiesto dai giudici di pace per quei vagabondi ai quali non sono da addebitarsi le circostanze suddette (articolo 13) oppure dall'autorità comunale (articoli 2 e 3).

Il ricovero nelle « écoles de bienfaisance » è aperto — I ai minori di 18 anni arrestati per vagabondaggio e messi per questo dal giudice di pace a disposizione del governo (art. 24) — II ai minori di 16 anni tratti dinanzi al giudice istruttore per certi reati lievi e dal giudice messi a disposizione del governo — III ai condannati minori dei 18 anni, pei quali la corte od il tribunale decretarono che restino a disposizione del governo dall'espiazione della pena alla maggiorità (art. 25, 26, 27) — IV ai minori dei 18 anni pei quali l'ammissione è chiesta dall'autorità comunale (art. 33).

Qui anzitutto si vede che l'ammissione nei dépôts de mendicilé può essere soltanto chiesta dall'autorità giudiziaria, l'ammissione nelle maisons de rèfuge e nelle écoles des bienfaisance anche dall'autorità comunale; e la ragione risiede nel diverso carattere dei dépôts e delle altre due istituzioni; repressivo in quelli, preventivo e di assistenza in queste. In secondo luogo è notevole la disposizione sui minori, specie al disotto dei 16 anni, in favore dei quali è quasi sancita l'impunità per certi reati.

Due principii governano il regime interno degli stabilimenti: il lavoro, cui sono obbligati — nei depôts e nelle maisons — tutti gli individui validi per un salario giornaliero, da cui è detratta una frazione vôlta a formare il credito di massa per l'uscita; il lavoro, naturalmente, è in comune; ma i detenuti possono anche essere sottoposti al regime della segregazione (art. 6 e 7). L'altro è il principio della separazione: nei depôts i minori di 21 sono separati intieramente da quelli che superano tale età (art. 5) e nelle ecoles de bienfaisance sono separati quelli che entrarono essendo minori dei 13 anni o fra i 13 e i 16 (art. 29).

Ed eccoci, finalmente, alle norme sulla liberazione. Generalmente i ricoverati nei dépôts devono rimanervi durante il periodo fissato dal giudice di pace; ma il ministro può ordinarne la liberazione, quando giudichi inutile la ulteriore detenzione (art. 15). Pei ricoverati nelle maisons, vige la norma che sono messi in libertà, quando il credito di massa raggiunga la somma fissata dal ministro secondo le categorie ed i mestieri, nei quali i ricoverati sono ripartiti (art. 17); ma, in ogni caso, non possono esservi trattenuti contro la loro volontà oltre un anno ed il ministro può ordinarne la liberazione quando lo creda (art. 18). All'uscita, così ai ricoverati dei dépôts come a quelli delle maisons, viene pagato il credito di massa, in denaro, vesti, o strumenti di lavoro (art. 6); ai secondi viene dato anche un certificato di condotta (art. 20). Quanto ai minorenni ri-

⁽¹⁾ Lois du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, l'assistance médicale gratuite et la repression du vagabondage et de la mendicité — Bruxelles, F. Larcier, 1891.

⁽²⁾ E' notevole il grande impulso dato dal ministro Le Jeune al servizio di medicina mentale in relazione alla criminalità, nel Belgio. Si veda ciò che se ne disse al Congresso d'antropologia criminale in Bruxelles, Actes cit., p. 426-433.

coverati nelle écoles de bienfaisance, di regola il loro internement dura fino alla maggiorità (art. 24 e 33); dopo sei mesi di detenzione, essi possono essere collocati en apprentissage presso un coltivatore od un artigiano, oppure, col consenso dei parenti, in uno stabilimento pubblico o privato d'istruzione o di carità (art. 30). Possono altresì essere restituiti condizionalmente ai loro parenti od al tutore, quando questi dieno garanzie sufficienti (art. 31); ma potranno essere, fino alla loro maggiorità, riammessi nelle *écoles* tosto che si riconosca essere la loro dimora presso i parenti divenuta pericolosa per la loro moralità (art. 32).

La legge andò in vigore il 1° gennaio 1892 e si notò subito una diminuzione di circa 1100 vagabondi e mendicanti (1). Inoltre s'ottenne un altro vantaggio immediato, quello di conciliare ai ricoveri dei disgraziati e dell'infanzia abbandonata, la benevolenza della popolazione. Così, Dalilof al terzo Congresso d'antropologia criminale riferiva aver egli ottenuto tale risultato soltanto col mutar nome alla casa ch'egli dirigeva in Francia, la quale chiamavasi prima *Colonia penitenziaria* ed egli intitolò « Scuola d'agricoltura pei pupilli (sic) del Ministero dell'Interno»; sui poveri fanciulli — prima respinti — ora convergono le simpatie generali. (2).

Nel Belgio col 1º febbraio 1893 veniva istituito, in applicazione della legge del 1891, un casellario della mendicità e del vagabondaggio. Compongono tale casellario, il casellario giudiziario, i registri di entrata e d'uscita nei « dépôts » e nelle « maisons », le relazioni dei direttori di questi stabilimenti, i pareri motivati dei rappresentanti il P. M. sulle domande e proposte di liberazione dei reclusi, le informazioni spedite dal patronato dei mendicanti e dei vagabondi. La cura del casellario è affidata all'ufficio appositamente istituito per l'istruzione delle domande e per le proposte di liberazione anticipata dei reclusi. (3)

E' impossibile, in così breve tempo dacchè la legge è in vigore, apprezzarne gli effetti sull'andamento generale della criminalità; ne sono evidenti fin d'ora, all'incontro, gli effetti immediati sulla massa dei vagabondi.

Si ebbe subito, come si disse, una notevole diminuzione. Nel 1891 le entrate ad Hoogstraeten-Merxplas erano state 16,571, nel 1892 si ridussero a 12.231; le uscite poi che erano 16.234 nel 1891, diminuirono a 11.309 nel 1892. Si ebbero così, nel 1892, 4.340 entrate e 4.925 uscite di meno che nel 1891. La diminuzione, benchè in misura minore, si verificò anche per le donne: di esse ne entrarono a Bruges 1.694 nel 1891, 1.491, nel 1892; ne uscirono rispettivamente 1.573 e 1.188; con una diminuzione,

quindi, di 203 entrate e 385 uscite. (1) — Importerà poi di vedere se tale diminuzione sia s'ostanziale e duratura o superficiale ed effimera.

A completare la legge, per il lato del soccorso e dello spirito umanitario, serve assai nel Belgio l'istituzione del patronato pei liberati dal carcere, che è un'armonica composizione d'iniziativa privata e di azione dello Stato (2); le società, assai fiorenti, sono ora confederate ed anche di quest'opera benefica l'efficace iniziativa spetta al ministro Le Jeune. (3)

§ 20. — In Italia, pur troppo, l'ultima riforma penale lasciò quasi intatto il problema del vagabondaggio, come sussisteva sotto il vecchio codice penale sardo, esteso per questa parte alla Toscana con decreto dell'11 giugno 1865, e la legge di P. S del 1865. Già notammo, come questa legislazione legasse la repressione del vagabondaggio all'infesto istituto dell'ammonizione, suscitando un vespaio di dubbi e dando luogo ad una giurisprudenza oltre ogni dire discorde (4). Gli effetti dell'ammonizione cessano ipso jure trascorso un biennio anche pei vagabondi? Anche pei vagabondi si richiede, oppur no, la preventiva ammonizione onde possano venire condannati? (5) Ecco alcune delle principali questioni che sorgevano sotto la vecchia legislazione.

L'on. Zanardelli — sulle orme del Codice olandese (6) — reputò « che l'acla da l'ozio ed al vaccabando de l'ozio ed al vaccabando dice penale » (7) e le proscrisse dal Cod. pen., raccogliendole tutte nella nuova legge di P. S. Questa, risolvette, è vero, alcune delle molte questioni che prima si dibattevano nella giurisprudenza (8); ma serbò pur

(1) Cfr. Batardy, La repression du vagabondage et de la mendicité en Belgique. Revue penitent.; 1893, p. 771-772.

⁽¹⁾ Così annunziò il ministro Le Jeune al Congresso di Parigi dell'Union etc.. — Garçon, loc. cit.

⁽²⁾ Cfr. Actes cit., p. 413.

⁽³⁾ Cfr. Rivista Penale, xxxvII, p. 496.

⁽²⁾ Cfr. Batardy, Ib., p. 775-774.

⁽³⁾ Cfr. Rivista Penale, xxxvII, p. 84. — Crediamo che sia necessario porre in relazione il movimento dei vagabondi anche colla istituzione di questi patronati, la cui opera, se attiva e perseverante, potrebbe sortire molta efficacia per impedire sia che i vagabondi cadano nella recidiva, sia che i delinquenti occasionali, usciti di carcere, diventino vagabondi, com è assai facile. Le Società di patronato, di carattere privato, sono assai diffuse in Francia; scarse e povere in Italia.

⁽⁴⁾ Noi abbiamo già raccolto, ed esporremo a suo tempo, questa giurisprudenza, necessaria per apprezzare giustamente le cifre statistiche degli ammoniti. Per averne un'idea può consultarsi intanto: Sestini, Le discordanze delle Corti di Cassazione in materia penale, §§ 4 — 15 in Riv. Pen., val. XXIX, p. 138-141.

⁽⁵⁾ La questione sorgeva dall' art. 437 Cod. Pen. sardo e dall' art. 70 della legge di P. S. 1865, insieme combinati. Cfr. Gatteschi, Dell'ammonizione giudiziale in Riv. Pen., XII, p. 563 — Sestini, op. cit., § 256 p. 464.

⁽⁶⁾ Il quale non tratta del vagabondaggio; ma solo della mendicità. Cfr. Cod. pen. olandese, art. 432-433.

⁽⁷⁾ Zanardelli, Relazione ai libri II e III (Progetto 1887). Torino, 1888, pag. 435.

⁽⁸⁾ Cfr. Curcio, Commentario teorico pratico della legge di P. S. — Torino, 1891, p. 251 e segg.

											<u> </u>						•		
REGIONI in ordine discendente	in alle dalle Oj	Lazio	Liguria	Emilia	Lombardia	Piemonte	Toscana	Campania	Veneto	REGNO	Umbria	Marche	Sicilia	Puglie "	Sardegna	Abruzzi e Molise	Basilicata	Calabrie	
ABITANTI s. 1881	Persone su-sidiate dalle Opere Pie e dai Comuni (2)	43	25	46	62	32	18	61	46	<u>રેરે</u>	14	333	: :::	<u>1.1</u>	∞	6	4	(
OGNI 1000 del cens	Somme spese in pubblica be- neficenza dalle Opere Pie	422.1	5181	4316	3058	36	50	2652	7	9	.551	3056	1210	550	450	1828	638		≥969 (4)
NEL 1880	Da parte delle Opere Pie	22.16	.798.38	16.186.021	.704.62	.712.55	.974.80	580.11	576.97	236.86	730.93	55.04	.916.80	87.83	66.24	64.47	34.10	1	88.447.857
BENEFICENZA	. Da parte dei Comuni (1)	3 66	.108.17	5.549.895	.461.57	.785.41	.185.73	.865.79	96.25	44.58	48.81	32.7	57.07	44.68	98.62	68.21	01.10	(34.702.341
SPESE DI F	Da parte delle Provincie (l)	~	73	3.418.398	075.00	026.23	535.20	94	<u>. 15</u>	<u>.</u>	689	8	.46	8	37	40	55		17.434.235
Patrimonio lordo	Opere Pie	272.240.552	94.39	0	54.06	72.98	313.36	33.53	241.49	342.17	39.66	04.3	31.26	251.99	.203.47	93.45	0.33		1.890,617.124
	REGIONI	Piemonte	Liguria.	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche:	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise (3).	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna) -	$\kappa egno \dots$

l) Rispettivamente dai bilanci preventivi e consuntivi 3) Si riferisce al 1887

Fortunatamente anche in Italia va ora notandosi un certo risveglio per sostituire ai sussidii e all'elemosina un soccorso più efficace; ed a Milano ed a Roma, sulle orme di Firenze e di Padova, si stanno organizzando o si sono già organizzate società contro l'accattonaggio, che si propongono di combattere e di guarire questa piaga per mezzo del lavoro; e noi speriamo che tale tendenza si diffonda ognora più, giacchè qui, dove la legislazione sui vagabondi è tanto difettosa, più che in qualunque altro luogo, sarebbe desiderabile l'opera assidua ed illuminata della carità privata.

§ 22. — Esaurito così il breve programma posto in capo a questo studio, se pure non possiamo, per le ragioni accennate, presentare alcuna conclusione nostra, ci lusinghiamo almeno di aver delineato lo spirito nuovo, le nuove tendenze che si sono manifestate nell'indagine scientifica e nel trattamento pratico del vagabondaggio, ed insieme di aver legittimato la speranza che il lavoro da noi intrapreso non riuscirà inutile, sia per l'importanza del fenomeno osservato, sia per il metodo seguito e che non abbandoneremo nelle ricerche future.

Studieremo completamente il vagabondaggio nella storia e nelle legislazioni; lo esamineremo nelle diverse sue manifestazioni secondo i tempi ed i luoghi e nei fatti coi quali si trova in rapporto; completeremo le statistiche e le osservazioni sui fattori individuali e sociali; ricercheremo l'efficacia varia dei rimedi preventivi e repressivi, spingendo anche lo sguardo, con intelletto d'amore, all'avvenire del vagabondaggio rispetto all'evoluzione dell'organizzazione sociale.

Questa larga indagine storica, psicologica e sociologica abbiamo fiducia di poter compiere in un tempo relativamente breve, dando poi alla luce un volume che s'intitolerà appunto *I vagabondi*; ed allora speriamo di poter presentare delle conclusioni relativamente sicure e scientificamente giustificate.

Eugenio Florian — Guido Cavaglieri.

